



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Agronomia Animali Alimenti Risorse
Naturali e Ambiente

Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecnologie Agrarie

L'agriturismo: profili giuridici in ambito
nazionale e nella Regione Veneto

Relatore
Prof. Nicoletta Ferrucci

Laureando
Filippo Perin
Matricola n.
1056284

ANNO ACCADEMICO 2013-2014

INDICE

RIASSUNTO	1
ABSTRACT	3
PREMESSA.....	5
CAPITOLO I: L'agriturismo alla luce della definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile	
1.1 La formulazione originaria dell'art.2135 del codice civile	9
1.2 La nuova versione dell'art. 2135 del codice civile introdotta dal d.lgs.n.228/2001.....	12
CAPITOLO II: L'agriturismo alla luce della legge quadro " <i>Disciplina dell'agriturismo</i> " del 20 febbraio 2006, n. 96 come rivisitata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 333 del 2007	
2.1 Genesi e finalità della legge quadro n. 96 del 2006.....	17
2.2 I soggetti.....	18
2.3 La localizzazione dell'attività agrituristica	20
2.4 Le tipologie di attività agrituristica.....	20
2.5 Il requisito della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica.....	22
2.6 I requisiti igienico-sanitari.....	23
2.7 Strumenti di programmazione e sviluppo dell'agriturismo.....	24
2.8 L'agriturismo alla luce del nuovo Codice del Turismo.....	25
CAPITOLO III: La legge regionale del Veneto del 10 agosto 2012 n. 28 " <i>Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo</i> " e successive modificazioni	
3.1 Genesi, portata operativa e finalità della legge	28
3.2 I soggetti	30
3.3 Le attività agrituristiche e la connessione con l'impresa agricola.....	31

3.4	Il requisito della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica.....	33
3.5	Il piano agrituristico aziendale.....	34
3.6	Turismo rurale e fattorie didattiche.....	35
3.7	La localizzazione delle attività agrituristiche e di turismo rurale.....	35
3.8	Il pescaturismo e l'ittiturismo.....	36
3.9	La localizzazione.....	39
3.10	Requisiti igienico-sanitari.....	40
3.11	Le attività turistiche connesse al settore primario: aspetti amministrativi.....	41
	CONCLUSIONI.....	46
	FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI.....	51
	BIBLIOGRAFIA.....	52
	SITI INTERNET.....	56
	APPENDICE NORMATIVA	
	1)Codice civile, art. 2135 " <i>Imprenditore agricolo</i> ".....	63
	2)Legge 20 febbraio 2006, n. 96 " <i>Disciplina dell'agriturismo</i> ".....	64
	3)Legge regionale della Regione Veneto 10 agosto 2012, n. 28 " <i>Disciplina dell'agriturismo, ititurismo e pescaturismo</i> " e successive modificazioni.....	73

RIASSUNTO

La funzione primaria che l'agricoltura ha occupato all'interno del sistema economico nella produzione di alimenti, oggi non è più sufficiente e diviene necessario riconoscere al suo interno funzioni aggiuntive in ambito turistico-ricreativo, di presidio del territorio e di salvaguardia ambientale e paesaggistica.

Il nuovo concetto di agricoltura multifunzionale vede un allargamento delle competenze imprenditoriali che estendono attività tipiche del passato nei settori secondario e terziario.

Con questo si introduce l'attività di agriturismo, un'attività sempre più diffusa nel nostro Paese, che consiste in una specificità esclusiva della legislatura italiana e si distingue dal turismo rurale per il suo collegamento con l'impresa agricola.

In questo lavoro si mette in luce l'evoluzione che ha avuto tale fenomeno che, rispetto al turismo rurale, beneficia di un inquadramento giuridico da parte del legislatore il quale ha emanato la prima legge quadro per l'agriturismo il 5 dicembre 1985 n. 730 denominata "*Disciplina dell'agriturismo*".

Qualche anno dopo con il decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 denominato "*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*" si sono apportati diversi cambiamenti alla definizione originaria di imprenditore agricolo, contenuta nell'articolo 2135 del Codice Civile, con lo scopo di modernizzare i criteri di qualificazione dell'agrarietà, ormai emancipati dal forte collegamento con il fondo rustico.

Per tale motivo la gamma di attività qualificabili come connesse si fece maggiore, modificando anche i requisiti di connessione con le attività principali di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali.

Anche le attività riconducibili all'agriturismo subirono un ampliamento, apportando una nuova visione dell'agriturismo che si presenta come uno strumento di collegamento tra l'impresa agricola e territorio rurale.

Tale concetto venne ripreso in modo più marcato con la seconda legge quadro emanata il 20 febbraio 2006 n. 96, denominata "*Disciplina dell'agriturismo*", ancora oggi in vigore, che venne rivisitata dalla Corte Costituzionale nel 2007 a causa di alcune censure apportate dalle Regioni Lazio e Toscana.

L'ultimo capitolo tratta dell'attuale legge regionale del Veneto sull'agriturismo, norma del 10 agosto 2012 n. 28 denominata "*Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pescaturismo*" che, pur seguendo quanto stabilito nella legge quadro, ha apportato varie disposizioni in base alle proprie competenze, includendo anche il cosiddetto "turismo blu" in merito all'ittiturismo e pescaturismo.

ABSTRACT

Nowadays the primary rule that has been occupied by agriculture in the economic system about food production is not longer enough and it is necessary to introduce new functions in the field of tourism, in defence of territory and in safeguard of environment and landscape.

The new concept of multifunctional agriculture improves business competences, which extend typical past activities in the other sectors.

In this way there is the introduction of agriturismo activity, an increasingly widespread in our country, which consists on an exclusive specificity of Italian legislature and it is distinguished from rural tourism for its connection with farm enterprise.

In this work the legal aspects of agriturismo are explained and they started with the emission by legislator of the first national law no. 730 dated 5th December 1985, called "*Legal regime of agriturismo*".

A few years later the legislature degree no. 228 dated 18th May 2001, called "*Orientation and modernisation of agricultural sector*" created some changes about the original definition of farmer, present in the Article 2135 of Civil code, whose aim is to modernize the agricultural qualification principals that were emancipated from connection with rustic land.

In this way there was an increase of the number of secondary activities practiced in the farm and the connection requisites with agricultural principal activities changed.

This aspect interested also the activities of agriturismo and so it was considered as a means of connection between the agricultural enterprise and rural areas.

With the second national law no. 96 dated 20th February 2006, called again "*Legal regime of agriturismo*", this value was taken up in a more marked way, but the following year this law was revised by Constitutional Court because of some censures made by Lazio and Tuscany Regions.

The last chapter describes the current regional law of Veneto about agriturismo, dated 10th August 2012, no. 28, called “*Legal regime of agriturismo, ittiturismo and pescaturismo*” that, although maintains the fundamental principles of national law, it has generated various provisions to own competences, also including “blue tourism” about ittiturismo and pescaturismo.

PREMESSA

La tesi ha ad oggetto la disciplina giuridica italiana dell'agriturismo alla luce della normativa nazionale e di quella della Regione Veneto.

Occorre anzitutto precisare che l'attenzione verterà sull'agriturismo come fenomeno distinto dal turismo rurale.

Il termine turismo rurale, a volte utilizzato come sinonimo di agriturismo, con gli anni ha assunto un significato diverso da quest'ultimo in quanto, pur avendo comune radice, presenta una disciplina giuridica distinta e autonoma.

Il turismo rurale è quel fenomeno in cui un soggetto mette a disposizione una serie di attività che possono includere ospitalità, ristorazione, attività sportive, del tempo libero e di servizio, mediante l'utilizzo di beni naturali, ambientali e culturali presenti nel territorio rurale.

L'operatore del turismo rurale non è necessariamente un imprenditore agricolo, secondo l'articolo 2135 del Codice civile, ma è solo un soggetto che eroga servizi in ambiente rurale.

L'attività è qualificata come commerciale e per questo è soggetta allo statuto dettato per l'impresa commerciale¹.

Uno dei primi Paesi a favorire questo tipo di attività è stata la Francia che negli anni cinquanta, per superare l'abbandono delle campagne, ha adottato la formula degli alloggi rurali (*farmes de sejour*) e delle attività di ristoro con o senza alloggio

¹ In ordine alla differenza tra agriturismo e turismo rurale, v., per tutti, N. Ferrucci, voce "Agriturismo", in IV Digesto italiano, Utet, Torino, 1987, pag.3; Eadem, "L'agriturismo come strumento multifunzionale per la valorizzazione delle aziende agricole, del territorio rurale e del paesaggio: il quadro normativo", in Atti del Convegno internazionale "Il sistema rurale. Una sfida per la progettazione tra salvaguardia, sostenibilità e governo delle trasformazioni", Milano, 13-14 ottobre 2004, Libreria Clup, Milano, 2004, pag.637; Eadem, "L'agriturismo fra tutela dell'impresa e valorizzazione del territorio", in Quaderni dei Georgofili, , 2006, pag. 63; Eadem, "L'agriturismo: icona della trasversalità dell'agricoltura tra impresa, alimentazione, ambiente e paesaggio", in Rivista di diritto agrario, 2007, pag. 679; Eadem, "L'agriturismo come strumento di trasformazione conservativa del paesaggio e della sua valorizzazione", in Libro Homenaje a Alberto Ballarín Marcial, pubblicato a cura del Consejo General de Notariado, Madrid, Jacaryan,S.A., 2008.

(*tables d'hotel*); e, ancora oggi, presenta una vasta tipologia di servizi turistici nelle campagne².

A differenza del turismo rurale, l'agriturismo è quel fenomeno in cui un imprenditore agricolo oltre ad esercitare una o più delle attività essenzialmente agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento del bestiame, organizza, in collegamento con queste, un'attività di prestazione di servizi e di ospitalità a terzi.

L'attività è riconosciuta come connessa a quella agricola e per questo motivo è soggetta allo statuto privilegiato riservato all'imprenditore agricolo.

Nell'agriturismo è molto forte il legame tra l'attività turistica e quella agricola che deve restare prevalente, poiché l'esercizio della stessa va svolto all'interno dell'azienda agricola, utilizzando le strutture, i prodotti e la manodopera presenti in quest'ultima.

Per tale motivo l'agriturismo si differenzia fortemente dal turismo rurale che resta un'attività tipicamente turistica svolta in campagna, anche se sono presenti vari punti in comune.

Tra i due fenomeni, infatti, esistono correlazioni sotto l'aspetto funzionale, poiché entrambe contribuiscono allo sviluppo del turismo nelle zone rurali, concorrendo in questo modo ad una rivalutazione di quel territorio in termini di recupero del suo patrimonio rurale ed edilizio, di conservazione e rivitalizzazione delle tradizioni contadine e dei prodotti tipici della campagna.

La Comunità Europea (ora Unione Europea) ha operato la scelta di non distinguere tra turismo rurale e agriturismo ed ha concesso aiuti economici per l'erogazione di servizi di ospitalità turistica in aree rurali indipendentemente dalla modalità e dalla qualifica professionale dei soggetti, tenendo in considerazione solo il collegamento funzionale con il territorio.

Per tale motivo i provvedimenti comunitari ignorano il termine agriturismo, e utilizzano esclusivamente l'espressione turismo rurale.

² V., sul punto, R. Zucca, M. Pasi, *Appunti e riflessioni sull'agriturismo*, in <http://www.svilupporurale.it/pdf>.

Inizialmente, a livello comunitario le misure di sostegno a favore del turismo rurale furono inserite nell'ambito della politica comunitaria regionale, con lo scopo di superare le difficoltà che alcune Regioni europee presentavano rispetto alle altre sotto il profilo relativo alla debolezza delle strutture industriali e alla disoccupazione.

In seguito, le misure di sostegno a favore del turismo rurale furono inserite all'interno della politica agricola comune (Pac) nel momento in cui quest'ultima spostò il suo intervento agevolativo dal sostegno alla produzione alle misure di favore verso le forme di valorizzazione del territorio rurale: il turismo rurale dunque fu incentivato non solo come forma di integrazione del reddito, ma anche come strumento di valorizzazione del territorio.

L'agriturismo come tipologia di attività distinta dal turismo rurale in forza del suo collegamento con l'impresa agricola costituisce dunque una specificità esclusiva della legislazione italiana che ha garantito a tale attività un trattamento privilegiato rispetto al turismo rurale.

L'agriturismo ha iniziato a svilupparsi sul nostro territorio intorno agli anni settanta e ottanta del secolo scorso con forme embrionali che prevedevano l'offerta da parte dell'agricoltore di servizi di mensa e alloggio nell'ambito della propria azienda agricola.

Successivamente tale attività ha subito un'evoluzione quantitativa e qualitativa diffondendosi capillarmente sul territorio e offrendo all'ospite una gamma diversificata di servizi in aggiunta al vitto e all'alloggio.

Come vedremo nei capitoli che seguono, analoga evoluzione ha subito l'intervento del legislatore chiamato a dare un inquadramento giuridico del fenomeno, il quale ha emanato nel 1985 la prima legge quadro per l'agriturismo. In questa legge tale fenomeno era visto principalmente come una forma di integrazione del reddito dell'agricoltore, analogamente con le finalità che avevano ispirato i primi interventi comunitari in materia; il sostegno economico veniva concesso solo per l'ospitalità erogata all'interno dell'azienda agricola

attraverso servizi di vitto e alloggio, marcando il collegamento funzionale che l'agriturismo ha nei confronti dell'impresa agricola.

Successivamente, in parallelo all'apertura della definizione giuridica di imprenditore agricolo verso la multifunzionalità, segnata dal decreto legislativo n. 228 del 2001, anche la nozione giuridica di agriturismo ha subito un ampliamento, coinvolgendo nuove attività, quelle stesse che nella realtà si erano andate affiancando ai servizi di mensa e di alloggio, legate alla valorizzazione del territorio rurale.

Le novità introdotte dal decreto legislativo vennero accolte nella legge quadro n. 96 del 20 febbraio 2006 "*Disciplina dell'agriturismo*".

Il legislatore nazionale ha riscontrato alcune difficoltà nel suo intervento poiché la materia agriturismo coinvolge prevalentemente profili di competenza legislativa regionale: infatti, secondo l'articolo 117 della Costituzione, in merito alla ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, le materie agricoltura e turismo, delle quali l'agriturismo rappresenta un'interazione, ricadono nell'ambito delle materie riservate alla competenza esclusiva residuale delle Regioni.

Questo non esclude che lo Stato possa disciplinare dell'agriturismo quei profili che attengono alle materie attribuite alla sua competenza esclusiva, come la concorrenza tra imprese, o, che rientrano nella competenza concorrente Stato-Regioni per la quale conserva una podestà legislativa limitata alla previsione dei principi fondamentali, come la tutela della salute.

Come vedremo il rapporto tra competenza statale e competenza regionale in materia di agriturismo è molto delicato: ne sono conferma le censure di illegittimità costituzionale presentate dalle Regioni Lazio e Toscana alla legge quadro del 2006 e la relativa sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale che saranno esaminate nei capitoli successivi.

CAPITOLO I

L'AGRITURISMO ALLA LUCE DELLA DEFINIZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 2135 DEL CODICE CIVILE

1. La formulazione originaria dell'art. 2135 del codice civile

Come abbiamo visto, l'agriturismo rappresenta quell'attività svolta dall'imprenditore agricolo all'interno della sua azienda, in rapporto di connessione e complementarietà con le attività agricole principali.

Il ruolo che, sotto il profilo giuridico, l'agriturismo presenta all'interno dell'impresa agricola insieme alle altre attività connesse non è sempre stato lo stesso e ha subito varie modifiche in relazione alla definizione d'imprenditore agricolo. La qualificazione di un imprenditore come agricolo riveste notevole importanza, in quanto alla luce della disciplina vigente a quest'ultimo è riservata una serie di agevolazioni sotto profili diversi.

Rispetto agli imprenditori commerciali, gli imprenditori agricoli, infatti, godono di diversi benefici non soltanto alla luce del Codice civile, sotto il profilo della semplificazione della contabilità, dell'esenzione dalle procedure fallimentari, e dell'iscrizione agevolata ad una sezione speciale del registro delle imprese, ma anche dal punto di vista fiscale e previdenziale, oltre ad essere destinatari di una serie di *benefits* economici di matrice europea e nazionale.

Inizialmente la versione originaria dell'art. 2135 del codice civile recitava: *“E' imprenditore agricolo colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura”*.

In questa norma era marcata la distinzione tra le varie attività agricole, in cui da una parte si avevano le attività essenzialmente agricole e dall'altra quelle connesse.

Le attività essenzialmente agricole erano la coltivazione del fondo, l'allevamento del bestiame e la selvicoltura che, anche se praticate singolarmente, configuravano esercizio di un'impresa agricola.

Alla luce dell'interpretazione della disposizione, l'essenza agraria di tali attività si identificava nel loro collegamento con il fondo rustico: dunque la coltivazione e l'allevamento erano considerate attività agricole soltanto a condizione che fossero esercitate in collegamento funzionale con il fondo. Da ciò la conseguenza di considerare di natura commerciale tutte le attività di coltivazione o di allevamento emancipate dal fondo, come, ad esempio, le colture idroponiche, l'allevamento di animali condotto attraverso l'utilizzo di mangimi non tratti dal fondo, le coltivazioni in serra.

Rispetto a quanto riportava il codice civile del 1942, successivamente il legislatore, prima con leggi speciali, poi attraverso la modifica dell'art. 2135 del codice, ha introdotto sostanziali modifiche, non considerando attività principali solo quelle che presentavano un forte collegamento con il fondo.

Alcuni requisiti molto rigidi hanno subito un cambiamento, introducendo tra le mansioni principali dell'impresa agricola nuove tecniche di coltivazione e di allevamento di animali diversi dal bestiame in senso stretto, cioè dagli animali da carne, da latte e da lavoro.

Di fondamentale importanza divenne il concetto di ciclo biologico poiché ha permesso di considerare alcune attività, prima qualificate commerciali, come agricole.

Le diverse attività furono valutate agricole indipendentemente dalla tipologia e dal loro scopo o dalla presenza di un collegamento con il fondo rustico, così anche le coltivazioni in serra o la funghicoltura, praticate su piani rialzati, sono rientrate tra tali attività.

Le attività connesse, a loro volta, pur essendo attività commerciali o industriali, erano soggette alle stesse norme stabilite per l'impresa agricola, a determinate condizioni, di carattere soggettivo e oggettivo, ed erano distinte in tipiche e atipiche.

Le attività tipiche, denominate in questo modo perché erano riconosciute da parte del legislatore, includevano l'alienazione e la trasformazione di prodotti agricoli purché rientrassero nell'esercizio normale dell'agricoltura.

L'imprenditore era chiamato a seguire il concetto di "unisoggettività" poiché doveva svolgere queste attività in collegamento funzionale con la coltivazione del fondo, la silvicoltura o l'allevamento del bestiame.

Questi due tipi di attività secondarie potevano rientrare nell'esercizio normale dell'agricoltura solo nel caso in cui appartenessero all'organizzazione dell'impresa agricola.

Inizialmente, invece, era richiesto che tali attività avessero guadagnato una certa diffusione tra gli agricoltori di una specifica zona e in uno specifico arco di tempo.

Tra le attività atipiche venivano considerate quelle che presentavano il requisito dell'unisoggettività cioè che l'attività connessa atipica e quella agricola principale fossero praticate dallo stesso imprenditore; importante era il collegamento tra l'attività connessa atipica e le tre attività essenzialmente agricole e la circostanza che l'attività principale agricola rivestisse il ruolo primario all'interno dell'impresa, lasciando a quella connessa il ruolo di attività accessoria.

Alla luce della disposizione, l'attività agrituristica presentava difficoltà di collocazione: se infatti era pacifico che non rientrasse tra le attività essenzialmente agricole, non agevole era la sua qualificazione come attività connessa qualora fosse esercitata da un imprenditore agricolo, alla luce della circostanza che tra i servizi erogati dall'imprenditore agrituristico rientrava oltre al vitto anche l'alloggio.

Per questo motivo in passato era sorto il dubbio se considerare l'agriturismo un'attività connessa di tipo tipico o atipico e tra le diverse classificazioni si pensò di valutarla nel suo complesso, con una definizione necessariamente unitaria, come atipica in quanto il servizio di alloggio, a differenza di quello del vitto, non

rientrava tra le attività di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo³.

2. La nuova versione dell'art. 2135 del codice civile introdotta dal d.lgs. n. 228/2001

Con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che reca il titolo “*Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge del 5 marzo 2001 numero 57 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*” si apportarono modifiche rilevanti alla definizione originaria di imprenditore agricolo contenuta nell'art. 2135 del Codice civile, che rispondevano all'esigenza di modernizzare i criteri di qualificazione dell'agrarità per renderli adeguati alle nuove forme di esercizio dell'agricoltura, ormai emancipate dal collegamento con il fondo rustico e aperte ad una dimensione multifunzionale dell'impresa agricola.

L'agricoltura oggi è chiamata non più solo a produrre prodotti destinati all'alimentazione, ma a offrire beni e servizi necessari alla società, svolgendo in questo modo un ruolo di tipo multifunzionale.

Tale cambiamento è stato introdotto grazie al sempre maggior stimolo da parte della collettività che preferisce consumare prodotti ottenuti da attività agricole interessate alle problematiche ambientali e alla salvaguardia delle risorse naturali⁴.

L'agricoltore quindi ha spostato l'attenzione dalla forte industrializzazione, promossa dalla Pac nei decenni successivi al dopoguerra, verso la conservazione e la tutela delle risorse naturali, consentendo una corretta gestione del territorio culturale circostante, migliorando così la qualità della vita.

³ V., sul punto, N. Ferrucci, *L'impresa*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale*, 2011, pag. 51; C. Venturi, *L'impresa agricola, l'imprenditore agricolo professionale (IAP) e le società agricole*, in *Tuttocamere.it*, 2007, pag. 1.

⁴ V., sul punto, *MULTIFUNZIONALITA' IN AGRICOLTURA*, in *Almaterra*, <http://www.fondazionealmaterra.com/?s=multifunzionalità+in+agricoltura>.

Con il termine multifunzionalità si intende “il nesso fondamentale tra agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, equilibrio territoriale, conservazione del paesaggio e dell’ambiente, nonché garanzia dell’approvvigionamento alimentare”; introducendo un nuovo concetto di impresa che pur restando legata all’attività agricola, si estende al campo industriale e terziario, passando da tipo “mono-settoriale” a “multi-settoriale”⁵.

Alla luce dell’articolo 1, 1° comma , del d.lgs. 228 DEL 2001 : *“L’articolo 2135 del codice civile è sostituito dal seguente. E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e allevamento di animali s’intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”*.

Dalla nuova definizione di imprenditore agricolo emerge chiaramente la nuova ottica nella quale è inquadrato l’imprenditore agricolo. Il criterio di agrarietà delle attività agricole principali non è più il collegamento con il fondo, ma il ciclo biologico: l’attività di coltivazione o di allevamento è agricola se è diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase necessaria. Il riferimento all’utilizzo del fondo è solo potenziale e non più indispensabile.

Anche sul versante delle attività connesse le modifiche rispetto alla versione originaria della norma sono rilevanti, pur mantenendo il requisito della unisoggettività, cioè che sia lo stesso imprenditore agricolo a svolgere sia l’attività agricola principale che quella connessa. La disposizione stabilisce che: *“Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano a oggetto prodotti ottenuti*

⁵ Tale concetto però si è esteso anche al di fuori dell’Europa poiché sono molti i Paesi che considerano l’agricoltura come un’attività non solo di produzione di beni agricoli, ma anche fonte per lo sviluppo rurale, garantendo un miglior tenore di vita.

prevalentemente alla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e di servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge". Si amplia dunque la gamma di attività qualificabili come connesse e cambiano i criteri oggettivi di connessione.

Le attività connesse devono rispondere a due tipi di requisiti per essere considerate tali: uno di carattere soggettivo e uno oggettivo.

Il primo stabilisce che le attività connesse debbano essere svolte dall'imprenditore agricolo che esercita a sua volta un'attività di tipo principale, il secondo invece, di carattere oggettivo, varia in funzione delle due categorie di attività connesse e sancisce che debbano essere esercitate tramite le attrezzature o le risorse dell'azienda.

Le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione sono considerate attività connesse a condizione che abbiano ad oggetto prodotti derivanti prevalentemente dal fondo, dal bosco o dall'allevamento di animali.

In questo modo si può notare come venga data più importanza al concetto della prevalenza, per quanto riguarda la derivazione dei prodotti di queste attività: le attività connesse devono quindi fornire prodotti che derivino in maggior quantità dalla propria azienda rispetto a quelli acquistati da terzi, e questi ultimi rivestono una funzione accessoria⁶.

La seconda categoria di attività, ignorata dalla versione originaria dell'art. 2135, comprende le attività dirette alla fornitura di beni e servizi, incluse la ricezione ed ospitalità, che possono essere qualificate come connesse a condizione che siano

⁶ V., sul punto, C. Venturi, *L'impresa agricola, l'imprenditore agricolo professionale (IAP) e le società agricole*, in Tuttocamere.it, 2007, pag. 1.

esercitate mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata⁷.

All'interno dell'azienda quindi l'agricoltore apporta diverse attività che si dividono in due gradi settori: quelle che utilizzano il prodotto agricolo che deriva dall'attività primaria come la trasformazione in azienda, e quelle che utilizzano le strutture presenti in azienda e necessarie al suo mantenimento.

In tal senso si introduce il concetto di diversificazione che rappresenta il volontario allargamento delle attività remunerative che possono essere svolte in azienda, con lo scopo di incrementare il reddito agricolo che, rispetto a quello di altri settori, è più instabile⁸.

L'agriturismo non solo è riconducibile alla seconda categoria di attività connesse, come attività di ricezione e ospitalità, purché risponda ai criteri di connessione ora ricordati, ma ad esso è dedicata un'altra disposizione del d.lgs. 228/2001, l'art. 3 che così recita: *“Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, numero 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999 numero 268. La stagionalità dell'ospitalità si intende riferita al soggiorno dei singoli ospiti”*⁹.

Alla luce di tale disposizione, si amplia la gamma di attività riconducibili all'agriturismo che comprende anche quelle di carattere escursionistico, ricreativo, di pratica sportiva e l'ippoturismo; si riconosce che tali attività

⁷ In ordine a tali attività, v. N. Ferrucci, *La valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da Enrico Gabrielli, artt. 2188-2187, Utet, Torino, 2013, pag. 726.

⁸ V., sul punto, R. Henke e C. Salvioni, *La diversificazione del reddito nelle aziende agricole italiane: una via di uscita dalla crisi*, in atti del XLVII Convegno SIDEA, 2010, pag. 1.

⁹ V., sul punto, N. Ferrucci, *Turismo rurale e agriturismo*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale, Parte generale*, a cura di N. Ferrucci, Cleup, Padova, 2006, pag. 178.

possano essere localizzate anche all'esterno dell'azienda, con ciò creando un collegamento tra agriturismo e territorio; e, infine, si stabilisce che la "stagionalità" dell'ospitalità si intende riferita al soggiorno dei singoli ospiti e non all'attività agrituristica, con ciò offrendo una soluzione ad un problema sorto in relazione alla precedente disciplina della materia.

Nel d.lgs. 228/2001 il legislatore ha permesso all'esercizio dell'attività agrituristica un ampliamento dei suoi confini, accogliendo una nuova visione dell'agriturismo che si presenta come uno strumento di collegamento tra impresa agricola e territorio rurale, come strumento che incentiva la conoscenza e la valorizzazione di quel territorio.

Il d.lgs. 228/2001, all'art. 3, rinvia per la definizione dell'attività agrituristica e per la relativa disciplina alle leggi vigenti in materia ed è dunque ad esse, e, in particolare alla normativa vigente contenuta nella legge quadro "*Disciplina dell'agriturismo*" del 20 febbraio 2006, n. 96, nel testo che risulta dalla revisione apportata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 339 del 12 ottobre 2007, che sarà dedicato il capitolo successivo.

CAPITOLO II

L'AGRITURISMO ALLA LUCE DELLA LEGGE QUADRO "DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO" DEL 20 FEBBRAIO 2006 N.96 COME RIVISITATA DALLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 339 DEL 2007

1. *Genesi e finalità della legge quadro n. 96 del 2006*

La nascita dell'attività agrituristica in Italia non è stata accompagnata fin da subito da una legge nazionale che la disciplinasse, ma il tutto era gestito a livello regionale.

Solamente intorno agli anni ottanta fu approvata la prima legge quadro, recante il titolo "*Disciplina dell'agriturismo*" del 5 dicembre 1985, n. 730, che ha appunto rappresentato la prima esperienza normativa a sostegno dell'agriturismo.

Tale legge è stata un punto di riferimento per le diverse normative regionali che presentavano una grande disomogeneità normativa in materia.

A causa della forte espansione che l'agriturismo registrò negli anni a seguire, si rese necessario introdurre sostanziali modifiche al testo della legge del 1985, e, a tal fine, fu approvata la legge quadro 20 febbraio 2006, n. 96, denominata anch'essa "*Disciplina dell'agriturismo*".

In questa legge un ruolo strategico ed impegnativo è stato affidato alle Regioni, in linea con la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni sancita, come abbiamo visto, dalla Costituzione nell'articolo 117.

Allo Stato quindi spetta il compito di dettare i principi per la realizzazione di un quadro legislativo, dando la possibilità alle Regioni di affrontare in modo più specifico aspetti agricoli e ambientali per ciascun territorio.

Ma, ad avviso delle Regioni Lazio e Toscana, la legge del 2006 conteneva norme invasive della competenza regionale e in quanto tali lesive delle norme costituzionali in materia di ripartizione di competenza tra Stato e Regioni.

La Corte costituzionale che si è pronunciata sui ricorsi presentati dalle due Regioni, ha accolto talune censure di costituzionalità e ne ha respinto altre.

L'analisi della legge quadro sarà dunque condotta nei paragrafi che seguono presentando il contenuto normativo quale risulta a seguito dell'intervento della Corte. Al contempo di tale legge sarà predisposta una lettura che evidenzia di volta in volta il collegamento che le diverse disposizioni in essa contenute presentano ora con l'esercizio dell'attività imprenditoriale agricola, ora con il territorio al cui interno tale attività viene esercitata.

La norma di apertura della legge quadro contiene l'indicazione delle finalità perseguite dal legislatore che giustificano la scelta di privilegiare l'agriturismo rispetto al turismo rurale, ed è evidente in tale norma il duplice collegamento di tale attività con l'impresa agricola e con il territorio rurale.

L'agriturismo, infatti, si presenta nella disposizione come attività funzionale al mantenimento delle attività umane in quei luoghi soggetti allo spopolamento e all'abbandono dell'attività agricola; idonea a favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; strumento che consente di incrementare i redditi aziendali e di migliorare la qualità della vita degli imprenditori agricoli, confermando in questo modo il legame con l'impresa agricola e favorendo, allo stesso tempo, iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli stessi imprenditori; veicolo per tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; recuperare il patrimonio edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche; sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare e favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

2. I soggetti

Nella nuova legge sono abilitati all'esercizio dell'attività di ricezione ed ospitalità, anche in forma di società di persone e capitali oppure associati tra loro, i soggetti

che rivestono, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, la qualifica di imprenditori agricoli.

Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica oltre l'imprenditore agricolo, anche i suoi famigliari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale: tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina assicurativa, previdenziale e fiscale: il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato in ogni caso reddito agricolo. L'imprenditore agrituristico può ricorrere a soggetti esterni, ma esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

La versione originaria della legge quadro dettava norme inerenti l'avvio dell'attività agrituristica con l'intento di semplificare le procedure che in passato hanno costituito per varie imprese un ostacolo. Ma la Corte costituzionale ha ritenuto illegittime tali disposizioni e rimesso alla discrezionalità delle Regioni l'individuazione delle regole di inizio attività.

Resta salva la norma che vieta l'esercizio dell'attività agrituristica a coloro che nell'ultimo triennio hanno riportato una condanna in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti e a coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali.

Novità importante per quanto riguarda l'ospitalità, è la minore considerazione nei confronti della stagionalità, introdotta nella precedente legge quadro e attenuata con la riforma del 2001, per tutelare coloro che gestivano alberghi e ristoranti.

L'attività agrituristica, come dettato nell'articolo 8, può essere svolta alternativamente tutto l'anno, oppure secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo previa comunicazione al comune¹⁰.

¹⁰ V., sul punto, *SENTENZA N. 339 ANNO 2007 della legge 20 febbraio 2006 n.96 (Disciplina dell'agriturismo)*, in Consulta OnLine, 2007, Pag. 1; Relazione della XIII Commissione Permanente- Camera dei Deputati, Relatore de Ghislanzoni Cordoli, sulle proposte di legge n. 817, "Disposizioni per la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'agriturismo e delle risorse culturali e naturali nei territori rurali, collinari e montani", presentata il 13 giugno 2001, n. 1085, "Disciplina dell'attività agrituristica", presentata il 27 giugno 2001, n. 1198, "Disciplina dell'attività agrituristica", presentata il 5 luglio 2001, n. 2596, "Disciplina dell'attività agrituristica e del turismo rurale", presentata il 2 aprile 2002, e n. 2635, "Disciplina dell'agriturismo", presentata l'11 aprile 2002, pag. 1.

3. La localizzazione dell'attività agrituristica

Il collegamento che l'agriturismo presenta con l'impresa agricola viene espresso anche nell'articolo 3 in cui si disciplina la localizzazione di tale attività.

A differenza della legge del 1985 che consentiva all'imprenditore agricolo di utilizzare ai fini dell'esercizio dell'agriturismo anche locali di sua proprietà siti nel centro abitato limitrofo alla sua azienda, qualora all'interno della stessa non fossero presenti fabbricati, la nuova legge stabilisce, all'art. 3, che soltanto gli edifici o parte di essi già presenti sul fondo possono essere destinati all'attività agrituristica e sono assimilati a tutti gli effetti alle abitazioni rurali.

Gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio competono all'imprenditore agricolo, il quale deve rispettare specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, comprese quelle paesaggistico-ambientali del luogo, attenendosi ai criteri stabiliti a livello regionale.

E' evidente in questa norma il legame biunivoco dell'agriturismo sia con l'impresa agricola, nella cui azienda gli edifici dedicati a tale attività devono essere obbligatoriamente collocati, sia con il territorio rurale, nella misura in cui i relativi interventi di recupero devono attenersi alle caratteristiche tipologiche e architettoniche del luogo. La natura agraria dell'attività agrituristica è ribadita dalla disposizione che qualifica come rurali gli edifici ad essa dedicati.

4. Le tipologie di attività agrituristica

L'art. 2 "*Definizione di attività agrituristica*" della legge quadro elenca una gamma di attività riconducibili all'agriturismo che comprendono: l'erogazione di servizi di ospitalità in alloggi o in spazi aperti alla sosta di campeggiatori; la somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco

nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4; l'organizzazione di degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la miscita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; l'organizzazione, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Anche nell'elencazione delle attività agrituristiche emerge quella che la dottrina ha chiamato "la doppia anima dell'agriturismo"¹¹ : infatti, è evidente la funzione di tale attività come veicolo per la valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, nella disposizione che consente di considerare agrituristiche anche tipologie di attività che possono essere svolte al di fuori dell'azienda agricola. E il *favor* del legislatore per tali attività si riscontra pure nell'art. 11 "*Programmazione e sviluppo dell'agriturismo*" dove, al secondo comma, allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, si apre alle Regioni la possibilità di incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio con itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

D'altro canto è altrettanto evidente la volontà del legislatore di ancorare l'agriturismo all'esercizio dell'impresa agricola, laddove, all'art. 2, sopra menzionato, richiede espressamente che i pasti e le bevande siano costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti delle aziende agricole della zona e precisa che sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Torna la finalità di tutela del territorio laddove la norma non solo consente che possano essere utilizzati assieme a quelli dell'impresa agricola gestita

¹¹ V., sul punto, N. Ferrucci, *L'agriturismo fra tutela dell'impresa e valorizzazione del territorio*, in *Quaderni dei Georgofili*, 2006, pag. 63.

dall'imprenditore agrituristico, anche prodotti delle aziende agricole della zona, ma riserva preferenza a quei prodotti che presentano un rapporto privilegiato con il territorio: i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

Il tutto ribadito anche nell'art. 4, comma 4, lett. d) dove si stabilisce che la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe.

La legge all'art. 4 "*Criteri e limiti dell'attività agrituristica*" assegna alle Regioni il compito di disciplinare in dettaglio la somministrazione di pasti e bevande al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica¹².

5. Il requisito della prevalenza dell'attività agricola su quella agrituristica

Nell'ottica del legislatore l'agriturismo si presenta come attività connessa a quella agricola che deve restare rispetto ad essa l'attività principale. Allo scopo di evitare che l'attività agrituristica assuma dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione con l'attività agricola, l'art. 4 della legge invita le Regioni e le Province autonome, a definire i criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto a quelle agricole che devono rimanere prevalenti ed indicano come criterio vincolante il riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.

¹² V., sul punto, F. Albisinni, *Il quadro disciplinare dell'agriturismo dall'azienda agricola al distretto agroalimentare*, in *Quaderni dei Georgofili*, 2006, pag. 11; C. Visconti, *Considerazioni sulla legge n.96 del 2006 "disciplina dell'agriturismo" e sui suoi effetti sulle legislazioni regionali in materia*, 2006, <http://www.diritto.it/docs/22653-considerazioni-sulla-legge-n-96-del-2006-disciplina-dell-agriturismo-e-sui-suoi-effetti-sulle-legislazioni-regionali-in-materia>.

Il comma 2 di tale articolo, che tratta questa questione, è stato considerato incostituzionale dalla Regione Toscana, in quanto la prevalenza dell'attività agricola verso quella agrituristica si basa esclusivamente sul tempo di lavoro.

La Corte Costituzionale ha respinto la censura poiché la norma non interferisce con alcuna competenza regionale, apportando solo specificazione. Le Regioni possono seguire le regole di base da cui calcolare il tempo di lavoro secondo le proprie intenzioni¹³.

6. I requisiti igienico-sanitari

Alla luce dell'art. 5 "*Norme igienico-sanitarie*" della legge quadro, spetta alle Regioni stabilire i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche, le quali nella definizione di tali requisiti dovranno tener conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

Riguardo alla produzione, preparazione, confezionamento e somministrazione di alimenti e di bevande la norma richiama espressamente le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni, specificando però che l'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, dovrà tener conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

¹³ V., sul punto, L. Russo, *Agriturismo e impresa agricola*, in *Quaderni dei Georgofili*, 2006, pag. 69.

Tale articolo era stato considerato contrario ai principi della Costituzione nei ricorsi presentati dalle Regioni alla Corte costituzionale poiché lo Stato va a ledere le competenze legislative regionali, in quanto non si limita a dettare i principi fondamentali sul tema della tutela della salute e del governo del territorio, ma stabilisce disposizioni dettagliate ed autoapplicative.

La Corte costituzionale non ha accolto la censura, sulla base dell'argomentazione che nella norma in esame, al comma 1, si affrontano temi di competenza statale relativi alla tutela della salute rimettendo alle Regioni i suddetti requisiti igienico-sanitari, alla pari degli aspetti architettonici degli immobili dove lo Stato detta solo alcuni principi generali. In merito al comma 2 lo Stato, non apportando alcuna norma di dettaglio, si limita a rinviare alla normativa generale.¹⁴.

7. Strumenti di programmazione e sviluppo dell'agriturismo

L'agriturismo è visto dal legislatore come un fenomeno da incentivare e sostenere anche attraverso adeguate iniziative di promozione e programmazione.

A tal fine, all'art. 11 "*Programmazione e sviluppo dell'agriturismo*" è previsto che il Ministro delle Politiche agricole e forestali, di intesa con le Regioni e le Province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predisponga un programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

Le Regioni, a loro volta, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristiche, sono chiamate a sostenere lo sviluppo dell'agriturismo anche attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

¹⁴ V., sul punto, N. Ferrucci, *L'agriturismo fra tutela dell'impresa e valorizzazione del territorio*, in *Quaderni dei Georgofili*, 2006, pag. 63; *SENTENZA N. 339 ANNO 2007 della legge 20 febbraio 2006 n.96 (Disciplina dell'agriturismo)*, in Consulta OnLine, 2007, Pag. 1.

Anche in relazione a questa norma sono stati sollevati aspetti di illegittimità costituzionale, poiché la previsione di uno strumento programmatico finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano rappresenta una violazione dell'autonomia regionale.

La Corte costituzionale però non ha accolto tale censura, in quanto l'approvazione del programma di promozione dell'agriturismo è accettata solo con l'intesa tra Regioni e Province autonome.

La scelta poi di attribuire al Ministero un ruolo centrale è giustificato per evitare contrasti nelle attività di promozione tra le aziende agrituristiche e gli altri operatori turistici¹⁵.

8. L'agriturismo alla luce del nuovo Codice del Turismo

L'agriturismo essendo un fenomeno che, come visto in precedenza, apporta una rivalutazione del territorio, ha riscontrato nel corso degli anni un forte sviluppo della domanda turistica sempre più orientata all'ambiente e alla natura.

In Italia, oltre al decreto legislativo del 2001 e all'apposita legge quadro del 2006, anche il Codice del Turismo, contenuto nell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 79 del 23 maggio 2011 *"Codice della normativa statale in tema di orientamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contatti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti delle vacanze di lungo termine,*

¹⁵ V., sul punto, *SENTENZA N. 339 ANNO 2007 della legge 20 febbraio 2006 n.96 (Disciplina dell'agriturismo)*, in Consulta OnLine, 2007, Pag. 1; Relazione della XIII Commissione Permanente- Camera dei Deputati, Relatore de Ghislanzoni Cordoli, sulle proposte di legge n. 817, *"Disposizioni per la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'agriturismo e delle risorse culturali e naturali nei territori rurali, collinari e montani"*, presentata il 13 giugno 2001, n. 1085, *"Disciplina dell'attività agrituristiche"*, presentata il 27 giugno 2001, n. 1198, *"Disciplina dell'attività agrituristiche"*, presentata il 5 luglio 2001, n. 2596, *"Disciplina dell'attività agrituristiche e del turismo rurale"*, presentata il 2 aprile 2002, e n. 2635, *"Disciplina dell'agriturismo"*, presentata l'11 aprile 2002, pag. 1.

contratti di rivendita e di scambio”, contempla alcune disposizioni in materia di agriturismo, pur rinviando alla legge quadro del 2006 per la disciplina sostanziale della materia.

Il Codice, emanato sotto la spinta delle sollecitazioni provenienti dagli operatori del settore per un rilancio del turismo nazionale, offre un quadro normativo di riferimento in materia di turismo in linea con quanto stabilito dall’Unione Europea.

Alla luce del Codice, l’agriturismo viene espressamente inquadrato nella categoria *“turismo della natura e faunistico”*, che comprende le attività di ospitalità, ricreative, didattiche culturali e di servizi finalizzate alla corretta fruizione e alla valorizzazione delle risorse naturalistiche, del patrimonio faunistico e acquatico e degli itinerari di recupero delle ippovie e delle antiche trazzere del Paese.

Il Codice inquadra come *“strutture ricettive extra-alberghiere”* gli alloggi nell’ambito dell’attività agrituristica; a loro volta i *“campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche”* vengono fatti rientrare nella categoria delle *“strutture ricettive all’aperto”*.

Le strutture ricettive agrituristiche sono espressamente esonerate dall’applicazione delle disposizioni comuni per le strutture turistico-ricettive, relativamente agli *standards* qualitativi; e ad esse trova applicazione la disciplina amministrativa semplificata in forza della quale l’avvio e l’esercizio dell’attività sono soggetti alla sola segnalazione certificata di inizio attività¹⁶.

Per il Codice l’agriturismo rappresenta un efficace strumento per il sostegno dell’offerta turistica italiana e deve, pertanto, essere inserito nei circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell’offerta e dell’immagine turistica dell’Italia, il cui obiettivo è ridurre la frammentazione della promozione e della struttura che riguardano tale offerta.

¹⁶ V., sul punto, N. Ferrucci, *L’agriturismo alla luce del nuovo Codice del turismo*, 2011, in <http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=496>; R. Zucca e M. Pasi, *Appunti e riflessioni sull’agriturismo*, in <http://www.svilupporurale.it/pdf>.

Il Codice consente infine all'agriturismo la possibilità di essere inserito nei "sistemi turistici locali" ai quali le Regioni sono chiamate a dare riconoscimento, nell'ambito della loro attività di coordinamento e gestione delle iniziative volte alla promozione del proprio territorio; tali sistemi sono definiti dall'articolo 23 dello stesso Codice come *"contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a Regioni diverse, caratterizzati all'offerta integrata di beni colturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche associate"*.

In questo modo, valorizzando prodotti tipici e itinerari tematici, si realizza un collegamento tra le diverse offerte agrituristiche a livello nazionale, con lo scopo di soddisfare le esigenze dei turisti nazionali e internazionali¹⁷.

¹⁷ V., sul punto, N. Ferrucci, *L'agriturismo alla luce del nuovo Codice del turismo*, 2011, in <http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=496>.

CAPITOLO III

LA LEGGE REGIONALE DEL VENETO DEL 10 AGOSTO 2012 N.28 *“Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”* e successive modificazioni

1. *Genesi, portata operativa e finalità della legge*

Nella legge quadro del 2006, lo Stato, come è stato evidenziato nel capitolo precedente, si è limitato ad apportare alcuni principi fondamentali in materia di agriturismo, lasciando alle Regioni il compito di legiferare più in dettaglio.

La Regione Veneto per sancire disposizioni a livello locale in tema di agriturismo, in attuazione della legge quadro nazionale, ha adottato la legge del 10 agosto 2012 n. 28 denominata *“Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”*.

Tale legge, riconosciuta come normativa riguardante le attività turistiche connesse al settore primario, ha abrogato la legge regionale 18 aprile 1997 n. 9 *“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”* ed il connesso regolamento di attuazione 12 settembre 1997, n. 2 *“Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1997 numero 9”*.

La legge n. 28 del 2012, seguendo quanto stabilito nell’articolo 12 della legge quadro, disciplina anche il cosiddetto “turismo blu” cioè l’ittiturismo e il pescaturismo, dove ai pescatori viene data la possibilità di fornire ospitalità e somministrazione di pasti a base di prodotti propri.

Questa legge a sua volta, ha subito recentemente alcune modifiche e integrazioni ad opera della legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2013 *“Disciplina delle attività turistiche connesse al settore transitorie”*.

La legge regionale, basandosi su quanto stabilito dalle norme e regolamenti precedenti, ha permesso di sviluppare la diversificazione delle attività agricole e di ampliare l’offerta turistica veneta mediante ospitalità in campagna e somministrazione di prodotti tipici, anche attraverso

l'introduzione, tra le attività che caratterizzano il turismo rurale, delle fattorie didattiche (art. 12 *bis*).

La legge, all'art. 2, individua e definisce diverse tipologie di attività riconducibili alla categoria delle attività turistiche connesse al settore primario:

a) l'agriturismo, inteso come l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all'articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame;

b) l'ittiturismo, inteso come l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore;

c) il pescaturismo, inteso come l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura.

Le finalità dell'intervento del legislatore regionale che si presenta in linea con gli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, sono enunciate nell'art. 1. La legge intende dunque:

a) diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;

b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;

c) salvaguardare e tutelare l'ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;

- d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
- e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
- f) diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;
- f bis) favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare anche con l'offerta di attività didattiche;
- g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
- h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.

2. I soggetti

Alla luce dell'art. 3 della legge regionale, possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che praticano l'esercizio dell'agricoltura da almeno un biennio, e i parenti e affini fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'azienda anche in forma societaria, ai quali non è richiesto il predetto requisito biennale.

Nell'esercizio dell'attività agrituristica, il titolare dell'impresa agricola può essere coadiuvato da soggetti esterni all'impresa stessa esclusivamente per attività e servizi complementari.

Tra i requisiti si richiede l'utilizzo della propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola e l'assicurazione della prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti dalla stessa norma al comma 7.

Secondo l'articolo coloro che vogliono intraprendere tale attività, ad eccezione dei laureati in agraria e di coloro che sono in possesso di titoli equipollenti, sono chiamati a frequentare un corso di formazione

professionale organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 *"Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati"*.

I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.

La legge prevede poi l'obbligo di iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, previa presentazione del Piano agrituristico aziendale al Presidente della Commissione agrituristica provinciale che deve approvarlo.

3. Le attività agrituristiche e la connessione con l'impresa agricola

La legge regionale, all'art. 5, indica quali sono le attività che rientrano nell'agriturismo identificandole nella ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti o in spazi aziendali aperti, e nella somministrazione di pasti e bevande o di spuntini e bevande.

Di ciascuna di tali attività la legge stabilisce, nelle norme successive, i relativi parametri, che evidenziano la connessione dell'attività agrituristica con l'impresa agricola.

Ai sensi dell'art. 6, infatti, l'attività di ospitalità di turisti in appositi locali dell'azienda agrituristica è svolta nel limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o in una loro combinazione.

Le camere devono essere ammobiliate e avere accesso indipendente dagli altri locali, mentre le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi.

Gli alloggi agrituristici devono essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni cinque posti letto, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.

L'ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche deve, secondo l'art. 7, essere svolta in aree allestite e attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Gli agricampeggio possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. L'ospitalità in spazi aperti non può superare il limite massimo di trenta persone e deve essere realizzata in ambienti rurali ispirati a condizioni di naturalità e di rispetto del territorio e del paesaggio tipico della zona.

Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico-sanitari sono garantiti nella misura minima di uno ogni dieci persone ospitate all'aperto.

La Giunta regionale stabilisce le dotazioni minime delle superfici destinate ad agricampeggio, le caratteristiche delle piazzole di sosta, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi connessi, nonché dei servizi igienico-sanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia vigente prevista, per le analoghe strutture ricettive all'aperto, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*".

Anche in relazione alle attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, intese come le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall'azienda agrituristica all'ospite in locali o superfici attrezzati, è evidente il collegamento che la legge pone con l'impresa agricola.

Infatti, la somministrazione di pasti spuntini e bevande deve essere realizzata dall'azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto

proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale.

I prodotti usati per le attività contemplate dalla norma, devono provenire, in termini di valore e salvo che l'azienda agrituristica sia interessata da cause di forza maggiore dovute, in particolare, a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie accertate dalla Giunta regionale:

- a) per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero almeno il trentacinque per cento del totale ovvero almeno il venticinque per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica;
- b) per non più del quindici per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;
- c) per la quota restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.

La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico-sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agrituristico di cui all'articolo 4.

4. Il requisito della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, tra i requisiti richiesti ai fini dell'esercizio dell'attività agrituristica vi è quello di utilizzare la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola e di assicurare la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7 dell'art. 3.

Ai sensi di quest'ultima disposizione, il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica e nelle attività di ittiturismo.

Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:

- a) l'azienda agrituristica svolga esclusivamente l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci;
- b) l'azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

5. Il piano agrituristico aziendale

Nelle disposizioni esaminate si fa spesso riferimento al piano agrituristico aziendale, disciplinato dall'art. 4 della legge regionale. In forza di tale disposizione, il piano è in relazione all'estensione e alle dotazioni strutturali dell'azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare fra quelle indicate all'articolo 5 e si definisce il rapporto di connessione con l'azienda dell'impresa agricola, ivi compresa la verifica dell'utilizzazione delle risorse aziendali.

La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8.

Il piano agrituristico aziendale indica quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate all'attività agrituristica e alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2 e quelle dedicate all'attività agricola.

6. Turismo rurale e fattorie didattiche

Ai sensi dell'art. 12 *bis* della legge regionale, che reca il titolo “*Turismo rurale e fattorie didattiche*”, sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale:

- a) le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;
- b) l'allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;
- c) la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006.

7. La localizzazione delle attività agrituristiche e di turismo rurale

Il collegamento delle attività esaminate con l'impresa agricola è evidente anche nelle norme relative alla localizzazione di tali attività. Infatti, l'art. 16 della legge regionale stabilisce che sono utilizzabili per le attività agrituristiche e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 *bis*, i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse; con la precisazione che l'utilizzazione agriturbistica e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 *bis* non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle superfici censite come rurali. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a

esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 *"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"*, anche con opere provvisionali.

La norma infine, allo scopo di migliorare l'offerta turistica, consente la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende ittituristiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 *"Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio"*.

8. Il pescaturismo e l'ittiturismo

La legge regionale individua il contenuto di tali attività e i requisiti richiesti ai fini del relativo esercizio.

Alla luce dell'art. 11 della legge, l'attività di pescaturismo è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla pesca professionale diverse dall'equipaggio e deve intendersi come attività connessa a quella di pesca professionale e consiste nella:

- a) pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;
- b) ristorazione effettuata a bordo, mediante l'impiego delle relative attrezzature e cucina, utilizzando i prodotti provenienti dalla propria attività di pesca e acquacoltura, nel rispetto della vigente normativa sull'igiene degli alimenti.

Ai fini di conciliare la tutela dell'attività di pescaturismo con la protezione dell'ambiente marino, la legge regionale stabilisce che l'attività di pesca nell'ambito dell'attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime

interne deve essere svolta esclusivamente con gli attrezzi consentiti e indicati nei regolamenti provinciali di cui all'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "*Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto*".

L'attività di pescaturismo in mare è svolta secondo le modalità definite nell'autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto del luogo di iscrizione della nave.

Ai sensi dell'art. 12, ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:

a) accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l'attività di pescaturismo in ore diurne o notturne rilasciati, per il tramite degli uffici dell'ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 "*Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime*";

b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni e integrazioni;

c) titoli previsti per la pesca professionale dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero patente nautica da diporto, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "*Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia*" e successive modificazioni.

Il pescatore di professione deve inviare alla Provincia competente, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del premio assicurativo, quest'ultima a sua volta deve comunicare

l'avvenuto ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività al competente ufficio presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 146 del codice della navigazione e successive modificazioni e integrazioni e ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione.

Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato l'imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici e comunque entro i limiti e secondo quanto previsto dagli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 1.

Per quanto riguarda l'ittiturismo, tale attività ai sensi dell'art. 9 della legge regionale consiste nel:

- a) dare ospitalità in alloggi presso l'abitazione o in apposite strutture aziendali a ciò adibite;
- b) somministrare pasti, spuntini e bevande.

Sono dunque imprenditori ittituristici, coloro che utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l'attività di pesca e acquacoltura e che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio dell'attività ittituristica.

La norma stabilisce che l'attività di ospitalità in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l'attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, sono svolte, per l'attività di ospitalità, nei limiti massimi e secondo le modalità previsti per le attività agrituristiche e, per le attività di somministrazione, per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti e spuntini individuato dal piano ittituristico di cui all'articolo 9, comma 3.

Il collegamento tra tale attività e l'impresa ittica è evidenziato nella disposizione che prevede che i prodotti ittici impiegati per l'attività di somministrazione di pasti e spuntini devono provenire in termini di

quantitativo annuo per almeno il cinquanta per cento dalla propria impresa ittica e per la parte restante da prodotti di aziende ittiche del distretto nord Adriatico di cui al decreto ministeriale ittiturismo e pescaturismo singole o associate, salvo che il comparto sia interessato da stato di crisi dichiarato dalle autorità competenti.

Dall'art. 9 della legge anche a questo imprenditore spetta l'obbligo di presentare il Piano ittituristico aziendale, il quale contiene i limiti massimi e le modalità per l'ospitalità in camere o unità abitative, seguendo quanto previsto per le attività agrituristiche.

9. La localizzazione

Per l'esercizio delle attività ittituristiche e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 *bis* possono essere utilizzati i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell'azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni.

Per gli interventi edilizi in funzione dell'attività ittituristica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.

Gli interventi edilizi in funzione dell'attività ittituristica in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:

- a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;
- b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.

Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende ittituristiche la cui ricettività complessiva è pari o

inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche*", anche con opere provvisori¹⁸.

10. Requisiti igienico-sanitari

Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica o ittituristica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia e, alla luce dell'art. 18 della legge, spetta alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 definire specifiche condizioni e modalità di attuazione:

- a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agrituristiche e ittituristiche, compresi i manufatti della tradizione locale, quali casoni e capanni, e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte;
- b) della disciplina in materia di igiene degli alimenti, relativamente all'utilizzazione della cucina e dei locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni agricole o ittiche interessate.

La macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevati in azienda è consentita in apposita sala di macellazione annessa all'azienda

¹⁸ V., sul punto, G. Casarin, *Agriturismo: modifiche alla legge regionale*, 2013, in <http://www.confagricolturatreviso.it/agriturismo/agriturismo-modifiche-alla-legge-regionale>.

agricola o agrituristica; è altresì consentito il sezionamento in apposito locale annesso all'azienda agricola o agrituristica, registrato ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, delle carni di animali allevati in azienda e macellati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del reg. (CE) n. 853/2004, finalizzato alla somministrazione o alla vendita diretta.

Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.

Le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o itturistiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti; le piscine in dotazione alle aziende agrituristiche o itturistiche che svolgono attività di somministrazione sono accessibili ai soli clienti e per esse valgono le disposizioni relative alla categoria delle piscine a uso collettivo di cui all'Accordo tra Ministero della salute, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, rep. Atti n. 1605, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.

Gli eventuali centri benessere seguono le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1990, n. 1 "*Disciplina dell'attività di estetista*" e successive modificazioni.

All'azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 3 è consentito l'uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti.

11. Le attività turistiche connesse al settore primario: aspetti amministrativi

Le attività turistiche connesse al settore primario vengono disciplinate sia a livello regionale che locale; tra i compiti regionali troviamo, secondo l'articolo 13, l'attuazione delle politiche comunitarie e statali di settore, che permettono una promozione e valorizzazione in Italia e all'estero.

Spetta sempre alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 22, definire i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'elenco regionale e degli elenchi provinciali delle attività turistiche connesse al settore primario che devono essere coordinate sia a livello provinciale quanto regionale.

Alle Provincie, articolo 14, spetta gestire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione delle attività turistiche a livello locale, la verifica e il riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche e itturistiche e l'approvazione dei rispettivi piani aziendali.

Secondo l'articolo 24 coloro che intendono dare l'avvio devono comunicarlo:

- a) al Comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa, ad eccezione del pescaturismo;
- b) alla Provincia ove il pescatore di professione svolge in via prevalente l'attività di pescaturismo.

La Provincia e il Comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività, nonché tutte le altre norme in grado di garantire snellezza e trasparenza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La segnalazione di inizio attività specifica le tipologie di attività che si intendono svolgere, includendo i limiti e le modalità di esercizio, come viene dettato nel piano aziendale presentato alla Provincia.

Tutti coloro che intendono esercitare attività turistiche connesse al settore primario, devono, secondo l'articolo 25:

- a) esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell'attività;
- b) comunicare all'ente, cui è stata presentata la SCIA, l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata, ed entro trenta giorni la cessazione dell'attività;

- c) comunicare alla Provincia gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati;
- d) nel caso venga offerta somministrazione di pasti, spuntini e bevande, è necessario esporre al pubblico e nel menù, l'elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti, indicando i relativi prezzi e la provenienze come stabilito pure nell'articolo 8 comma 3;
- e) nel caso venga offerto il servizio di alloggio, è necessario esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi collegati;
- f) richiedere alla Provincia l'eventuale autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore.

Le Provincie, dopo la verifica dei requisiti, concedono agli operatori due anni per l'attivazione di tali attività, pena la decadenza del riconoscimento che può avvenire anche per il mancato adeguamento del piano agrituristico entro il termine prestabilito e quando non vengano ripristinati, nei termini concessi, i requisiti soggettivi considerati mancanti.

Sempre nell'articolo 27, si stabilisce che la revoca di tale riconoscimento può avvenire (indipendentemente dalla sanzione pecuniaria eventualmente prevista) a seguito della perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3 comma 1, dello svolgimento dell'attività agrituristica all'esterno del fondo quando non consentito, dell'affidamento a terzi della gestione agrituristica e dello svolgimento di attività non approvate dal piano aziendale.

Questa legge regionale sarà utile per disciplinare con maggiore chiarezza diversi aspetti dell'agriturismo e delle varie attività connesse al settore primario e con la sua entrata in vigore, secondo l'articolo 30, si prevede che:

1. i soggetti, già iscritti all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9 della precedente legge regionale 18 aprile 1997 n. 9, siano iscritti d'ufficio negli elenchi provinciali e regionali e possono

- continuare a svolgere l'attività secondo le modalità e i limiti riconosciuti con essa;
2. entro tre anni i soggetti di cui al comma 1 adeguino la propria attività e le relative strutture e donazioni alle disposizioni della legge, pena la decadenza dell'autorizzazione dell'esercizio;
 3. entro novanta giorni la Giunta regionale deve definire le modalità per il trasferimento delle informazioni anagrafiche, strutturali e di ordinamento colturale in merito all'agriturismo tra Regione e Province;
 4. fino all'entrata in vigore di tale legge i procedimenti amministrativi pendenti presso le Province e i Comuni continuino ad applicarsi in base a quanto stabilito nella legge precedente;
 5. gli imprenditori ittici che già esercitano attività di ittiturismo siano iscritti d'ufficio agli elenchi provinciale e regionale e debbano:
 - a) attenersi ai limiti di esercizio dell'attività di ittiturismo stabiliti nell'articolo 10,
 - b) presentare il piano ittiturismo aziendale alla Provincia,
 - c) conformarsi alle norme igienico-sanitarie di cui all'articolo 18;
 6. la Provincia disponga la chiusura delle attività itturistiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di decorrenza dei termini definiti alle lettere b) e c) del comma 5, nonché nel caso di non riconoscimento del piano ittiturismo aziendale;
 7. le autorizzazioni per l'attività di pescaturismo già rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore della presente legge, restino confermate e conservate per tre anni dalla data del loro rilascio o ultimo rinnovo;
 8. gli imprenditori ittici ed i pescatori di professione, che già esercitano rispettivamente le loro attività, siano tenuti ad iscriversi e superare il primo corso di formazione professionale di cui agli articoli 9 e 11; la

mancata iscrizione o il non superamento del corso di formazione comportano il provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività;

9. la commissione consiliare competente esprima il proprio parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto finora l'agriturismo si rivela come un fenomeno in grado di valorizzare tutte le risorse dell'azienda agricola e del territorio a essa circostante, rappresentando una soluzione imprenditoriale sempre più diffusa.

Da una parte l'agriturismo apporta benefici al comparto agricolo, in quanto vengono incrementati i redditi aziendali e creati nuovi posti di lavoro in agricoltura, in particolare in quelle aree meno sviluppate dell'Italia come le zone montane.

Dall'altra parte l'agriturismo svolge un ruolo di salvaguardia ambientale, di tutela della natura e di rivalutazione del territorio attraverso l'utilizzo dei prodotti agricoli naturali, il recupero delle tradizioni culturali e dell'edilizia rurale.

In questi anni l'offerta agrituristica è stata in costante crescita: infatti, si è passati dall'esercizio in piccole aziende agricole nelle zone collinari e montane, ad aziende di grandi dimensioni situate in pianura.

Anche la stessa domanda di agriturismo si è notevolmente modificata, poiché prima interessava una ristretta cerchia di appassionati delle tradizioni e delle specialità enogastronomiche, oggi invece attira tutti coloro che amano stare a contatto con la natura, la buona cucina e la tranquillità.

Come osservato in questo lavoro, con la legge quadro del 1985 il legislatore ha apportato alcune novità nel settore agricolo qualificando l'agriturismo come attività connessa a quella agricola principale, creando in questo modo una sorta di integrazione tra il settore agricolo e quello commerciale.

In seguito, con il decreto legislativo del 2001 e con la seconda legge quadro del 2006, sono state ricondotte all'ambito agrituristico nuove attività di servizio, generando in questo modo un più marcato collegamento tra impresa agricola e territorio rurale.

Situazione analoga si è verificata in Veneto, dove il legislatore regionale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di agricoltura e di turismo, ha disciplinato l'agriturismo e ha dettato disposizioni in relazione al c.d. turismo blu che comprende, il pescaturismo e l'ittiturismo.

Tuttavia, trattandosi di attività connesse al settore primario, in queste norme vengono richiesti alcuni requisiti per lo svolgimento di tali attività, necessari per conservare la relativa natura agricola.

Con queste norme, a mio avviso, il legislatore ha voluto offrire all'imprenditore agricolo la possibilità di allargare i propri confini, al di fuori della propria azienda ed ha permesso una diversificazione delle attività con conseguente miglioramento dello stile di vita.

Tuttavia, alla luce di quanto osservato, nella legge regionale veneta sono molti gli elementi di distinzione che si riscontrano rispetto alla legge quadro, talvolta non pienamente condivisibili.

Nell'articolo 12 *bis*, ad esempio, il legislatore regionale, al comma 1, inserisce nel turismo rurale le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, di ippoturismo e avioturismo, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa: qui è evidente la differenza rispetto a quanto stabilito dall'articolo 2 comma 3 lettera c) della legge quadro del 2006 che colloca tali attività tra quelle agrituristiche.

Alla luce di quanto esposto in precedenza l'agriturismo, a differenza del turismo rurale, presenta una forte connessione con l'attività agricola e, pur non essendo queste attività strettamente agricole, vengono in ogni caso svolte dall'imprenditore agricolo per garantire un collegamento con il territorio rurale circostante.

Tale aspetto è importante perché consente di distinguere l'agriturismo rispetto al turismo rurale, e caratterizza l'Italia rispetto al resto d'Europa.

A mio avviso, quindi, si dovrebbe seguire quanto stabilito a livello nazionale per non arrecare disagi amministrativi e ulteriore confusione tra turismo rurale e agriturismo.

L'attuale legge regionale veneta non è stata accolta con molto favore da parte delle associazioni agrituristiche regionali perché, oltre al motivo sopra menzionato, che rappresenta quello più grave, non ha permesso di elevare il numero di persone pernottanti in alloggi a cinquanta, lasciandolo invece a trenta; non ha permesso di portare il limite minimo di impiego dei prodotti propri nella ristorazione al quaranta per cento, lasciandolo al cinquanta e infine non ha accolto la richiesta di fissare il limite di ospiti a dieci per il riconoscimento delle procedure semplificate degli agriturismi "minimi", lasciandolo invece a sei.

Altro caso problematico della legge riguarda la legittimazione alla costruzione di piscine negli agriturismi, in deroga alla normativa regionale in materia di paesaggio: tali disposizioni inoltre non fanno alcun cenno ad eventuali deroghe per quanto riguarda l'obbligo della presenza di un assistente bagnante a bordo vasca, la realizzazione di spogliatoi e per tutte le misure di sicurezza necessarie.

Oltre a questi profili critici, possiamo trovare anche degli aspetti, a mio parere, positivi al fine di incentivare la diffusione dell'agriturismo nel territorio regionale: ad esempio, l'obbligo di impiego minimo dei prodotti propri è sceso dal sessanta al cinquanta per cento; il numero massimo di posti tavola può essere incrementato del venti per cento (se l'azienda agrituristica offre anche ospitalità in alloggi o in spazi aperti) in determinate occasioni.

Sono invece rimasti immutati i limiti per l'attività di ristorazione verso ospiti che non pernottano: centosessanta giorni l'anno per ottanta posti a sedere e duecentodieci giorni l'anno per sessanta posti a sedere¹⁹.

La grande diffusione dell'agriturismo è stata testimoniata anche da alcuni dati raccolti dall'Istat in cui si rileva che nel 2012 il numero di aziende

¹⁹ V., sul punto, G. Lo Surdo, *Veneto, non piace la nuova legge sull'agriturismo*, in *Informatore Agrario*, 2012, n. 39, pag.16.

agrituristiche a livello nazionale si conferma superiore alle ventimila unità: le aziende agricole autorizzate all'esercizio dell'agriturismo sono, infatti, ventimilaquattrocento settantaquattro.

Gli agriturismi sono aumentati soprattutto al Nord-Ovest (+5,8%) e al Centro (+2%), mentre calano al Sud (-13,2%); al Nord possiamo trovare il 40,9% degli alloggi, il 46,1% dei ristoranti e il 42,1% con servizio di degustazione, mentre il 40,8% delle aziende con altre attività agrituristiche è ubicato al Centro.

Toscana e Alto Adige con 4.185 e 2.996 aziende si confermano i territori in cui l'agriturismo risulta storicamente più consistente e radicato.

Secondo gli ultimi dati Istat, nel 2012 il numero di agriturismi in Veneto è di 1.376, posizionando la Regione al quarto posto a livello nazionale, con una quota del 6,7% degli agriturismi italiani e di un incremento di quasi l'80% rispetto al 2002.

Tuttavia, gli agriturismi rappresentano solo l'1,2% di tutte le aziende agricole censite in Veneto e sono maggiormente localizzati in provincia di Verona con trecentoquarantanove agriturismi (25,4% del totale regionale) e Treviso con trecentodue (21,9%) che insieme aggregano quasi la metà degli agriturismi della regione.

A livello regionale, secondo i dati Istat, la maggior parte degli agriturismi in Veneto (il 61% pari a 841 unità) offre il servizio di alloggio, mentre una percentuale inferiore (55%) fornisce ristorazione e il 26% invece offre entrambi i servizi²⁰.

Questi dati dimostrano il grande sviluppo dell'agriturismo nel territorio veneto, anche se a livello nazionale è evidente una forte frammentazione che caratterizza anche l'intero comparto agricolo.

Per reagire a questa situazione e a scenari economici difficili, occorre promuovere modelli organizzativi diversi, basati sullo sviluppo di sinergie

²⁰ V., sul punto, R. Colotti, *Lo spazio economico dell'agricoltura veneta nel 2010, Tipologia e sinergie territoriali*, in 6° Censimento generale dell'agricoltura, 2014, pag. 133.

tra le aziende agrituristiche, incentivando forme di promozione e commercializzazione in grado di riunire aziende di una stessa area o di una stessa Regione, come già sperimentato con successo in Trentino Alto Adige e in altri Paesi europei.

A livello nazionale, infatti, le Regioni stanno lavorando a una classificazione comune delle imprese agrituristiche che garantisca misure standard di qualità e di servizi offerti, in una prospettiva di integrazione con altre professionalità presenti nel territorio.

Lo scopo delle leggi attuali, insieme a uno sviluppo della cultura d'impresa e a una maggiore capacità d'iniziativa, è proprio quello di promuovere una politica agrituristica di qualità in grado di offrire al settore nuove prospettive e opportunità.

FONTI NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI

1. 1997. Regione Veneto -Regolamento Regionale 12 settembre 1997, n. 2: Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1997, n.9 *“Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica”*
2. 2001. Decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228. Di *“Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.57”*
3. 2006. Legge 20 febbraio 2006 n.96 *“Disciplina dell’agriturismo”*. Gazzetta Ufficiale n.63, 16 marzo
4. 2011. Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 *“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.”* (CODICE DEL TURISMO)
5. 2012. Legge regionale 10 agosto 2012 n.28 *“Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”*
6. 2013. Regione Veneto - Legge Regionale 24 dicembre 2013, n. 35 *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n.28 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo”*
7. Corte Costituzionale, sentenza 12 ottobre 2007, n. 339

BIBLIOGRAFIA

8. Albisinni F., *Il quadro disciplinare dell'agriturismo dall'azienda agricola al distretto agroalimentare*, in *Quaderni dei Georgofili*, 2006, Società editrice fiorentina, pag. 11-41
9. Alfano F., Cersosimo D., *Imprese agricole nel post-fordismo*, in *Imprese agricole e sviluppo locale*, Edizioni Tellus, 2009, pag. 7-35
10. Colotti R., *Lo spazio economico dell'agricoltura veneta nel 2010, Tipologia e sinergie territoriali*, in 6° Censimento generale dell'agricoltura, Roma: Istituto nazionale di statistica, 2014, pag. 133-136
11. De Ghislanzoni C., Relazione della XIII Commissione Permanente-Camera dei Deputati, sulle proposte di legge n. 817, "*Disposizioni per la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'agriturismo e delle risorse culturali e naturali nei territori rurali, collinari e montani*", presentata il 13 giugno 2001, n. 1085, "*Disciplina dell'attività agrituristica*", presentata il 27 giugno 2001, n. 1198, "*Disciplina dell'attività agrituristica*", presentata il 5 luglio 2001, n. 2596, "*Disciplina dell'attività agrituristica e del turismo rurale*", presentata il 2 aprile 2002, e n. 2635, "*Disciplina dell'agriturismo*", presentata l'11 aprile 2002, pag. 1-13
12. De Zorzi M., Giacomel T., *L'azienda multifunzionale: alcune esperienze*, in *Approfondimenti tematici, Assessorato Attività Produttive Agricoltura e Politiche Comunitarie*, 2006, pag. 153-159
13. Ferrucci N., "*Agriturismo*", in *IV Digesto italiano*, Utet, Torino, 1987

14. Ferrucci N., *“L’agriturismo come strumento multifunzionale per la valorizzazione delle aziende agricole, del territorio rurale e del paesaggio: il quadro normativo”*, in *Atti del Convegno internazionale “Il sistema rurale. Una sfida per la progettazione tra salvaguardia, sostenibilità e governo delle trasformazioni”*, Milano, 13-14 ottobre 2004, Libreria Clup, Milano, 2004, pag. 637
15. Ferrucci N., *Turismo rurale e agriturismo*, in *Atti convegno Sostenibilita’ e salvaguardia del sistema rurale (cod.91)*, 27 febbraio 2006, Veneto Agricoltura-Corte Benedettina, pag. 1
16. Ferrucci N., *L’agriturismo fra tutela dell’impresa e valorizzazione del territorio*, in *i Quaderni dei Georgofili*, Società editrice fiorentina, 2006, pag. 63
17. Ferrucci N., *Turismo rurale e agriturismo*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale, Parte generale*, a cura di N. Ferrucci, Cleup, Padova, 2006, pag. 178
18. Ferrucci N., *L’agriturismo: icona della trasversalità dell’agricoltura tra impresa, alimentazione, ambiente e paesaggio*, in *Rivista di diritto agrario*, 2007, pag. 679
19. Ferrucci N., *“L’agriturismo come strumento di trasformazione conservativa del paesaggio e della sua valorizzazione”*, in *Libro Homenaje a Alberto Ballarín Marcial*, pubblicato a cura del Consejo General de Notariado, Madrid, Jacaryan, S.A. 2008

20. Ferrucci N., *L'impresa*, in *Lezioni di diritto forestale e ambientale, Parte generale*, a cura di N. Ferrucci, Cleup, Padova 2011, pag. 51
21. Ferrucci N., *La valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da Enrico Gabrielli, artt. 2188-2187, Utet, Torino, 2013, pag. 726
22. Forconi V., Mandrone S., Vicini C., *Multifunzionalità dell'azienda agricola e sostenibilità ambientale*, ISPRA Istituto Superiore per la protezione e ricerca ambientale, Roma 2010, pag. 1-9
23. Gardini C., Lazzarin C., *Strumenti operativi per l'impresa, Guida per le imprese agricole e agroalimentari*, a cura di Ventura F., Frascarelli A., Roma: Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, 2006
24. Henke R., Salvioni C., *La diversificazione del reddito nelle aziende agricole italiane: una via di uscita dalla crisi?* in atti del XLVII Convegno SIDEA, 2010
25. *Il turismo strettamente legato al territorio*, in *Meeting europeo dell'agriturismo*, Arezzo 12-14 ottobre
26. Lo Surdo G., *Veneto, non piace la nuova legge sull'agriturismo*, in *l'Informatore Agrario* 39, 2012, pag. 16
27. Osservatorio Nazionale dell'Agriturismo, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, *Analisi della domanda, dell'offerta e dei servizi in agriturismo, Sintesi dei primi risultati dell'attività svolta*, 2010, pag. 1-37

28. Riguzzi M., Morandi F., *Nuove regole per l'agriturismo*, in *Diritto del Turismo*. N.2, Milano, Ipsoa scuola d'impresa, 2006, pag. 105-109
29. Russo L., *Agriturismo e impresa agricola*, in *Quaderni dei Georgofili*, Società editrice fiorentina, 2006, pag. 69
30. Salghetti A., Ferri G., Manghi E., *Strategie d'impresa e multifunzionalità in agricoltura*, *Ann. Fac. Medic. Vet. di Parma*, 2007, pag. 265
31. Tosi L., *Agricoltura, turismo e territorio*, in Censimentoagricoltura.istat.it
32. Venturi C., *L'impresa agricola, l'imprenditore agricolo professionale (IAP) e le società agricole*, www.Tuttocamere.it, 2007, pag. 1-20

SITI INTERNET

33. AGRILANDIA, *Turismo rurale*, in
http://www.agrilandia.com/turismo_rurale.html
34. *Agriturismo attività secondaria*, 2008, in www.ilsole24ore.com/nome
35. Agriturismo e normativa, *Indagine sul settore AGRITURISMO in provincia di FIRENZE*, 2007, pag. 8-10 in
http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/agricoltura/Agriturismo/3_3domanda_offerta_agrituristica.pdf
36. *Agriturismo in Italia*, in
<http://www.zerodelta.net/speciali/agriturismo-in-italia/>
37. Agronotizie, *La nuova idea di agricoltura multifunzionale*, 2012, in
<http://agronotizie.imagelinetwork.com/agrimeccanica/2012/09/27/la-nuova-idea-di-agricoltura-multifunzionale/16410>
38. Antonelli G., Viganò E., *MULTIFUNZIONALITA' IN AGRICOLTURA*, in Almaterra, 2007, pag.22
<http://www.fondazionealmaterra.com/?s=multifunzionalità+in+agricoltura>
39. Arata L., *La multifunzionalità in agricoltura... può funzionare?* in Caffexpo', 2012,
http://www.caffexpo.com/files/repository/20120423154155_Caffexpo_24aprile_documentodiriflessione.pdf

40. Belletti G., *Ruralità e turismo*, in *Agriregioneuropa*, 2010,
<http://agrireregionieuropa.univpm.it/content/article/31/20/ruralita-e-turismo>
41. Bollettino ufficiale regione del Veneto, pag. 21-32, in
<http://bur.regione.veneto.it>
42. Casarin G., *Agriturismo: modifiche alla legge regionale*, 2013, in
<http://www.confagricolturatreviso.it/agriturismo/agriturismo-modifiche-alla-legge-regionale>
43. Casini L., *Multifunzionalità agricola e diversificazione del reddito*, 2013,
in <http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=1304>
44. COLDIRETTI, *L'agriturismo in 10 domande*, in
http://www.coldiretti.it/organismi/Verdimpresa/Strumenti_finanziari/nazionali/domandeagriturismo.htm
45. COLDIRETTI VENETO, *Proposte per lo sviluppo rurale 2014-2020 del Veneto*, 2013, pag. 1-18, in www.veneto.coldiretti.it
46. Earth Day Italia, *Veneto, approvata legge regionale per il turismo rurale e delle fattorie didattiche*, 2013, in
<http://www.veneziatoday.it/speciale/earth-day/veneto-approvata-legge-regionale-per-turismo-rurale-fattorie-didattiche.html>
47. Esposti R., *Agriturismo al bivio?*, in *Agriregioneuropa*, 2006,
<http://agrireregionieuropa.univpm.it/content/article/31/5/agriturismo-al-bivio>

48. Ferrara G., *La disciplina dell'agriturismo (legge n.96/2006) al vaglio della Corte Costituzionale: spunti di riflessione*, in <http://www.rivistadga.it/upl/1157.pdf>
49. Ferrazza D., *Passa la legge sugli agriturismi, ma è scontro totale*, 2012, in <http://mattinopadova.gelocal.it/regione/2012/08/01/news/passa-la-nuova-legge-sugli-agriturismi-ma-e-scontro-totale-1.5487596>
50. Ferrucci N., *L'agriturismo alla luce del nuovo Codice del turismo*, 2011, in <http://www.georgofili.info/detail.aspx?id=496>
51. GazzettaEconomica.com, *Pac: si richiedono più risorse per l'agriturismo nella nuova programmazione*, in http://www.gazzettaeconomica.it/PAC_SI_RICHIEDONO_PIU_RISORS_E_PER_LAGRITURISMO_NELLA_NUOVA_PROGRA--ida_511116245.html
52. Géotourisme, *Le tourisme rural en France*, 2011, in http://geotourweb.com/nouvelle_page_125.htm
53. Givord D., *Il modello rurale europeo*, 2001, in <http://ec.europa.eu/agriculture/rur/leader2/rural-it/biblio/model/art02.htm>

54. Henke R., Pierangeli F., Coronas M. G., *Specializzazione e differenziazione dell'agricoltura multifunzionale*, in *Agriregionieuropa*, 2008,
<http://agrireregionieuropa.univpm.it/content/article/31/15/specializzazione-e-differenziazione-dellagricoltura-multifunzionale>
55. *Il turismo rurale in difesa del territorio*, in
http://www.fiorigialli.it/dossier/view/8_altri-luoghi-con-altri-occhi/1784_il-turismo-rurale-in-difesa-del-territorio
56. *Indagine sul settore AGRITURISMO in provincia di FIRENZE*, in *Agriturismo e normativa*. 2007,
http://www.provincia.fi.it/fileadmin/assets/agricoltura/Agriturismo/3_3domanda_offerta_agrituristica.pdf
57. INEA, *La diversificazione dell'agricoltura*, pag. 329, in
http://www.inea.it/documents/10179/56536/Capitolo_20.pdf
58. ISTAT, *Crescono le aziende multifunzionali*, in *Istat-Istituto nazionale di statistica*, 2009
<http://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2009/01/27/istat-crescono-le-aziende-multifunzionali/6900>
59. ISTAT, *Le aziende agrituristiche in Italia, anno 2012, 2013*, pag. 1-9 in
<http://www.istat.it>
60. ISTAT, *Le aziende agrituristiche in Italia*, in
<http://www.istat.it/it/archivio/103202>

61. ISTAT, *Sono più di 20.000 aziende agrituristiche attive in Italia nel 2012, 2013*, in www.istat.it
62. *L'OSSERVATORIO NAZIONALE DELL'AGRITURISMO*, in www.reterurale.it/agriturismo
63. *La multifunzionalità e la diversificazione del reddito*, Meeting europeo dell'agriturismo, Arezzo 12-14 ottobre, in <http://euroagritourism.wordpress.com/about/4-la-multifunzionalita-e-la-diversificazione-del-reddito/>
64. *La PAC promuove la multifunzionalità dell'impresa agricola*, in <http://www.agrietour.eu/progetto/pac-e-multifunzionalita>
65. *La Storia dell'Agriturismo*, 2012, in <http://addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=>
66. *Meeting europeo sull'agriturismo*, in AGRI@TOUR 2010, Arezzo, 12 novembre 2010, in <http://euroagritourism.wordpress.com>
67. *Multifunzionalità in agricoltura: L'agriturismo*, 2011, in <http://www.aiablombardia.it/index.php/agricoltura-multifunzionale/87-multifunzionalita-le-tante-facce-dellagricoltura/651-forum-nazionale-sullas-e-legge-lombarda>
68. Osservatorio Nazionale del Turismo, *Statistiche flash: L'ospitalità agrituristica del Veneto*, 2007, in http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/archivio/files/ONT_2007-01-01_00099.pdf

69. Pacella G., *L'agriturismo gioca la partita della Pac*, in Agronews, 2013, <http://www.agroalimentarenews.com/news-file/L-agriturismo-gioca-la-partita-della-Pac.htm>
70. Pascale A., *La multifunzionalità in agricoltura*, in <http://www.alfonsopascale.it/interventi/page11.htm>
71. Picariello F., *Agriturismo, un'attività molto diffusa, ma attenzione ai rischi per l'imprenditore*, in Magazine, 2007, http://www.arag.it/it/news/dettaglioContent.php?id_content=2741&id_menu=929
72. Pierini M., *Agriturismo e turismo rurale: sostegno comunitario e limiti della podestà legislativa regionale concorrente*, in <http://www.uniurb.it/carrefour/pubpieri.htm>
73. Sardo E., *Strategie di marketing per l'azienda agrituristica: linee guida*, in Osservatorio Nazionale per l'Agriturismo, 2012, www.ismea.it
74. *Storia dell'agriturismo in Italia*, in <http://www.agriturist.it/>
75. Strambi G., *Agriturismo e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici*, in *Quaderni dei Georgofili*, Società editrice fiorentina, 2006, pag. 89-100
76. *Sviluppo dell'attività di diversificazione e multifunzionalità dell'agricoltura*, 2012, in <http://www.montagna-europa.it/wp-content/uploads/2012/11/gp-programma-fondazione-colleselli.pdf>

77. Tonti D., *Caratteristiche e definizioni di agriturismo*, in AGRILANDIA
<http://www.agrilandia.com/definizione.html>
78. TuttoCamere.it, *L'IMPRESA AGRICOLA E L'IMPRENDITORE AGRICOLO*,
2014, in
<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=58>
79. Tuttocamere.it, *NUOVA DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO, Le due leggi a confronto*, pag. 1-13 in
http://www.tuttocamere.it/files/camcom/Agriturismo_Leggi_Confronto.pdf
80. Vgloble.it, *Mipaaf: nascerà l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo*,
in <http://www.cs.camcom.it/P26UI11744/Mipaaf--nascera--l-Osservatorio-nazionale-dell-agriturismo.htm>
81. Visconti G., *Considerazioni sulla legge n.96 del 2006 "disciplina dell'agriturismo" e sui suoi effetti sulle legislazioni regionali in materia*,
2006, in
<http://www.diritto.it/docs/22653-considerazioni-sulla-legge-n-96-del-2006-disciplina-dell-agriturismo-e-sui-suoi-effetti-sulle-legislazioni-regionali-in-materia>
82. Zucca R., Pasi M., *Appunti e riflessioni sull'agriturismo*, in
<http://www.svilupporurale.it/pdf>

APPENDICE NORMATIVA

Codice Civile

Libro Quinto Del lavoro

Titolo II Del lavoro nell'impresa

Capo II Dell'impresa agricola

Sezione I Disposizioni generali

Art. 2135 ⁽¹⁾. Imprenditore agricolo

È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

(1) Questo articolo è stato così sostituito dall'art. 1 del D.L.vo 18 maggio 2001, n.228

Archivio selezionato: Legislazione nazionale

LEGGE - 20/02/2006 , n. 96 - Gazzetta Uff. 16/03/2006 , n.63

TESTO VIGENTE

EPIGRAFE

LEGGE 20 febbraio 2006 n.96 (in Gazz. Uff., 16 marzo, n. 63). - Disciplina dell'agriturismo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art.1

Finalità

Art. 1.

1. La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:

- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
- b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
- c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
- d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
- e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
- f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
- g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
- h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

Art.2

Definizione di attività agrituristiche

Art. 2.

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

Art.3

Locali per attività agrituristiche

Art. 3.

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.

Art.4
Criteri e limiti dell'attività agrituristica
Art. 4.

1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica.
2. Affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività.
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti (1).
4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:
 - a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate (2);
 - b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti (2);
 - c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande (2);
 - d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
 - e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità (2);
 - f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività (2).
5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla

somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera.

Art.5

Norme igienico-sanitarie

Art. 5.

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonché alle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni.

3. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.

4. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere autorizzato l'uso della cucina domestica (1).

5. Per le attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, per l'idoneità dei locali è sufficiente il requisito dell'abitabilità (1).

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisoriale.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art.6
Disciplina amministrativa
Art. 6.

1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso (1).

3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art.7
Abilitazione e disciplina fiscale
Art. 7.

1. Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. Per il conseguimento del certificato, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni agrituristiche più rappresentative, corsi di preparazione.

2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

Art.8

Periodi di apertura e tariffe (1)

Art. 8.

1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi.

2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 339, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art.9

Riserva di denominazione. Classificazione

Art. 9.

1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali.

Art.10

Trasformazione e vendita dei prodotti

Art. 10.

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agrituristica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art.11

Programmazione e sviluppo dell'agriturismo

Art. 11.

1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, predispone un

programma di durata triennale, aggiornabile annualmente, finalizzato alla promozione dell'agriturismo italiano sui mercati nazionali e internazionali.

2. Allo scopo di promuovere le attività di turismo equestre, le regioni possono incentivare l'acquisto e l'allevamento di cavalli da sella, nell'ambito delle aziende agrituristiche, e l'allestimento delle relative attrezzature di ricovero e di esercizio. Possono essere altresì incentivati gli itinerari di turismo equestre, opportunamente segnalati in collaborazione con le aziende agrituristiche e i circoli ippoturistici.

3. Le regioni, in collaborazione con le associazioni più rappresentative di operatori agrituristiche, sostengono altresì lo sviluppo dell'agriturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art.12

Attività assimilate

Art. 12.

1. Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo.

Art.13

Osservatorio nazionale dell'agriturismo

Art. 13.

1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonché allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell'agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.

2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristiche più rappresentative a livello nazionale (1).

3. L'Osservatorio nazionale dell'agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell'agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 339 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui nell'istituire l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo, non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni.

Art.14

Norme transitorie e finali

Art. 14.

1. La legge 5 dicembre 1985, n. 730, è abrogata.

2. Le regioni uniformano ai principi fondamentali contenuti nella presente legge le proprie normative in materia di agriturismo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (1).

3. Le regioni, per le aziende agricole già autorizzate all'esercizio dell'attività agrituristica, emanano norme di adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge.

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 12 ottobre 2007, n. 339 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui si riferisce all'articolo 4, commi 3 e 4, lettere a), b), c), e) ed f), all'articolo 5, commi 4 e 5, all'articolo 6, commi 2 e 3, e all'articolo 8 della presente legge, dichiarati incostituzionali dalla medesima sentenza 339/2007.

Art.15

Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano

Art. 15.

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.

Art.16

Copertura finanziaria

Art. 16.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, comma 2, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2006.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 7, comma 2 e dell'articolo 10, valutate in 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede, quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

politiche agricole e forestali, e quanto a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Archivio selezionato:

Autorità: Legge Regionale

Data: 10/08/2012

Numero: 28

B.U.R. 17/08/2012

N. gazzetta: 67

Classificazioni: VENETO - Turismo, alberghi e industria alberghiera, paesaggio, antichità, biblioteche, musei e belle arti

Testo vigente

EPIGRAFE

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore transitorie [1]

NOTE

[1] Titolo sostituito dall'articolo 26 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge regionale:

TITOLO I

Finalità e disciplina delle attività

CAPO I

Principi generali

ARTICOLO N.1

Finalità e soggetti pubblici

Art. 1

1. La Regione del Veneto, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria e in armonia con la normativa statale e regionale in materia di sviluppo del settore agricolo, ittico e del turismo, disciplina, quali attività turistiche connesse al settore primario, l'agriturismo, il pescaturismo e l'ittiturismo, il turismo rurale e le fattorie didattiche espressioni dell'offerta turistica e della multifunzionalità del settore primario, allo scopo di [2]:

- a) diversificare l'offerta e incrementare i redditi aziendali delle imprese del settore primario;
- b) assicurare la permanenza degli imprenditori agricoli nelle zone rurali e degli imprenditori ittici nelle aree vocate all'esercizio della pesca e dell'acquacoltura;
- c) salvaguardare e tutelare l'ambiente, accrescere la conoscenza del territorio, valorizzando il patrimonio rurale, vallivo-lagunare e quello della tradizione locale;

- d) creare le condizioni per una migliore fruizione da parte dei turisti delle aree rurali, vallivo-lagunari e marittime;
- e) valorizzare i prodotti tipici, le produzioni locali e le tradizioni enogastronomiche venete;
- f) diffondere la conoscenza della cultura contadina e di quella del mondo della pesca;
- f bis) favorire lo sviluppo del turismo rurale e delle fattorie didattiche, ampliando e diversificando l'offerta turistica nonché l'uso dello spazio agricolo e vallivo lagunare anche con l'offerta di attività didattiche [3];
- g) promuovere lo sviluppo della filiera corta dei prodotti agricoli e agroalimentari;
- h) favorire il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso.

2. La Regione, nell'attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, garantisce la concertazione con gli enti locali, le autonomie funzionali e le parti economiche e applica il principio della sussidiarietà.

3. Ai fini della presente legge partecipano all'esercizio delle funzioni amministrative i seguenti soggetti: la Regione, le province e i comuni, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza e per l'esercizio delle attività ad essi attribuite dalla legge.

[2] Alinea modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[3] Lettera aggiunta dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.2

Definizioni

Art. 2

1. Ai fini della presente legge, per attività turistiche connesse al settore primario s'intendono:

a) l'agriturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma di società agricole di persone e di capitali, di cui all'articolo 2135 del codice civile, connessa e non prevalente rispetto a quella principale di coltivazione, selvicoltura e allevamento del bestiame;

b) l'ittiturismo: l'attività di ospitalità e di somministrazione esercitata da imprenditori ittici singoli o associati, connessa a quella di pesca o acquacoltura, svolta attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di strutture nella disponibilità dell'imprenditore [4];

c) il pescaturismo: l'attività di imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su imbarcazioni da pesca a scopo turistico-ricreativo, esercitata da pescatori di professione singoli o associati, connessa a quella di pesca professionale o acquacoltura [5].

2. Ai fini della presente legge si intende per:

0a) turismo rurale: l'insieme delle attività e iniziative turistiche, sportive, culturali, ricreative, di valorizzazione del patrimonio ambientale, nonché

ogni altra attività di utilizzazione dello spazio e dell'ambiente rurale ivi compresi gli ecosistemi acquatici e vallivi, svolta da imprenditori agricoli, imprenditori ittici o da imprese turistiche [6];

0b) fattoria didattica: l'azienda agricola o ittica che ospita e svolge attività didattiche e divulgative a favore delle scuole e dei cittadini allo scopo di riscoprire il valore culturale dell'agricoltura, della pesca, della civiltà rurale e marinara [7];

a) zone montane: le aree come individuate dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

b) produzioni di qualità: le produzioni agricole e agroalimentari come individuate dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" e successive modificazioni;

c) prodotti tradizionali: le produzioni primarie o trasformate indicate nell'elenco dei prodotti tradizionali di cui al regolamento adottato con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e successive modificazioni;

d) connessione: il legame che intercorre tra azienda dell'impresa agricola o ittica e l'attività agrituristica, pescaturistica e ittistica;

e) prevalenza: il modo in cui si esprime il rapporto fra attività agricole e attività agrituristiche [8];

f) attività e servizi complementari: le attività e i servizi di cui alle lettere 0a) e 0b) [9]

f bis) attività turistiche connesse al settore primario: le attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e le attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 [10]

[4] Lettera sostituita dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[5] Lettera sostituita dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[6] Lettera inserita dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[7] Lettera inserita dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[8] Lettera sostituita dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[9] Lettera sostituita dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[10] Lettera aggiunta dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

CAPO II **Agriturismo**

ARTICOLO N.3

Requisiti per l'esercizio dell'attività

Art. 3

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:

a) svolgono attività agricola da almeno un biennio; il requisito non è richiesto nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'azienda, anche in forma societaria;

b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";

c) utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola;

d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.

1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l'attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale [11].

2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità[12].

3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.

4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico aziendale di cui all'articolo 4.

5. Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:

a) l'azienda agrituristica svolga esclusivamente l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci [13];

b) l'azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

6. Nell'esercizio dell'attività agrituristica, il titolare dell'impresa agricola può essere coadiuvato da soggetti esterni all'impresa stessa esclusivamente per attività e servizi complementari.

7. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica e nelle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2 [14].

[11] Comma aggiunto dall'articolo 3 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[12] Comma sostituito dall'articolo 3 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[13] Lettera modificata dall'articolo 3 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[14] Comma modificato dall'articolo 3 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.4

Piano agrituristico aziendale

Art. 4

1. Il piano agrituristico aziendale, in relazione all'estensione e alle dotazioni strutturali dell'azienda, alla natura e varietà delle coltivazioni e degli allevamenti, agli spazi disponibili negli edifici, al numero degli addetti e al grado di impiego nelle attività agricole, è lo strumento con il quale si individuano le attività agrituristiche che si intendono adottare fra quelle indicate all'articolo 5 e si definisce il rapporto di connessione con l'azienda dell'impresa agricola, ivi compresa la verifica dell'utilizzazione delle risorse aziendali.

1 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i parametri medi di conversione delle produzioni agricole e degli allevamenti aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti, spuntini e bevande delle attività di somministrazione di cui all'articolo 8[15].

2. Il piano agrituristico aziendale indica quale parametro scelto per realizzare la condizione della prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica le giornate di lavoro dedicate all'attività agrituristica e alle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2 e quelle dedicate all'attività agricola [16].

3. La Giunta regionale, sentito il comitato regionale per la concertazione in agricoltura previsto dall'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo", denominato tavolo verde, integrato con la partecipazione del rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto, definisce i contenuti, le modalità e le procedure di presentazione del piano agrituristico aziendale alle province, con l'avvalimento del sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 40 del 2003.

[15] Comma aggiunto dall'articolo 4 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[16] Comma modificato dall'articolo 4 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013

CAPO III

Le attività agrituristiche

ARTICOLO N.5

Attività di agriturismo

Art. 5

1. L'attività agrituristiche, così come definita dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 consiste nel:

- a) dare ospitalità in alloggi posti in appositi locali aziendali a ciò adibiti;
- b) dare ospitalità in spazi aziendali aperti;
- c) somministrare pasti e bevande;
- d) somministrare spuntini e bevande, secondo le percentuali di cui al comma 3 dell'articolo 8.

[2. Le attività agrituristiche, in relazione alla durata di svolgimento delle medesime, possono essere esercitate:

- a) annualmente, quando l'attività è svolta per l'intero anno solare;
- b) stagionalmente, quando l'attività è limitata a un numero massimo di giornate nell'arco dell'anno solare anche non continuative] [17].

3. L'attività agrituristiche, per motivate ragioni e su richiesta dell'interessato, può essere temporaneamente sospesa per un periodo massimo di trecentosessantacinque giorni per ogni quinquennio successivo alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

[17] Comma soppresso dall'articolo 5 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.6

Ospitalità in alloggi

Art. 6

1. L'attività di ospitalità di turisti in appositi locali dell'azienda agrituristiche è svolta nel limite massimo di trenta posti letto in camere o in unità abitative o in una loro combinazione.

2. Le camere devono essere ammobiliate e avere accesso indipendente dagli altri locali, mentre le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camere da letto, soggiorno e dotati di servizi igienici e di cucina autonomi.

3. Gli alloggi agrituristiche devono essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima di uno ogni cinque posti letto, con l'esclusione delle strutture agrituristiche già autorizzate all'entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO N.7

Ospitalità in spazi aperti

Art. 7

1. L'ospitalità in spazi aperti delle aziende agrituristiche è svolta in aree allestite e attrezzate, anche denominate agricampeggio, per la sosta e il soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento. Gli agricampeggio possono anche disporre di unità abitative mobili, quali tende, roulotte o caravan, autocaravan o camper per la sosta e il soggiorno di turisti sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento.
2. L'ospitalità in spazi aperti non può superare il limite massimo di trenta persone e deve essere realizzata in ambienti rurali ispirati a condizioni di naturalità e di rispetto del territorio e del paesaggio tipico della zona.
3. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti i servizi igienico-sanitari sono garantiti nella misura minima di uno ogni dieci persone ospitate all'aperto.
4. La Giunta regionale stabilisce le dotazioni minime delle superfici destinate ad agricampeggio, le caratteristiche delle piazzole di sosta, dei percorsi, delle sistemazioni delle aree di parcheggio e dei servizi connessi, nonché dei servizi igienico-sanitari, tenuto conto, in particolare, della disciplina edilizia vigente prevista, per le analoghe strutture ricettive all'aperto, dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

ARTICOLO N.8

Somministrazione di pasti e bevande e limiti all'attività

Art. 8

1. Per somministrazione di pasti , spuntini e bevande si intendono le attività di vendita per il consumo sul posto dei prodotti forniti dall'azienda agrituristica all'ospite in locali o superfici attrezzati. [18]
2. La somministrazione di pasti spuntini e bevande è realizzata dall'azienda agrituristica utilizzando una quota di prodotto proprio ottenuta anche attraverso lavorazioni interne o esterne all'azienda, comprese le bevande spiritose tipiche dell'ambito regionale [18].
3. I prodotti usati per le attività di cui al presente articolo, devono provenire, in termini di valore e salvo che l'azienda agrituristica sia interessata da cause di forza maggiore dovute, in particolare, a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie accertate dalla Giunta regionale:
 - a) per almeno il sessantacinque per cento del totale ovvero almeno il trentacinque per cento del totale ovvero almeno il venticinque per cento del totale nel caso di attività in zona montana, direttamente dall'azienda agricola connessa con l'attività agrituristica [19];
 - b) per non più del quindici per cento del totale dal libero mercato di distribuzione alimentare;

c) per la quota restante da aziende agricole o imprese artigiane alimentari aventi sede nel territorio regionale.

4. Le percentuali di cui al comma 3 sono calcolate su base annua, tenendo conto dei prezzi di vendita a [dettaglio] [20]praticati nella zona, per la cui rilevazione la Giunta regionale definisce le modalità.

5. Sono considerate produzioni aziendali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo", i prodotti provenienti dall'esercizio del prelievo venatorio nelle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

6. La somministrazione può essere svolta per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuato dal piano agrituristico di cui all'articolo 4 [21]

[7. Il numero di posti a sedere di cui al comma 6 può essere aumentato:

a) del venti per cento qualora l'azienda agrituristica svolga anche attività di ospitalità in alloggi o in spazi aperti;

b) del venti per cento in non più di dieci casi all'anno, comunicati preventivamente all'amministrazione provinciale competente;

c) del venti per cento e per non più di un mese, qualora l'azienda agrituristica comunichi alla provincia entro il 1° ottobre di ogni anno, il proprio prodotto tradizionale di riferimento per la realizzazione dei pasti, compreso fra quelli individuati con decreto del ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e successive modificazioni;] [22]

d) del cinquanta per cento per le malghe che svolgono attività agrituristica.

[8. Nelle cantine vinicole la somministrazione, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, finalizzata esclusivamente alla promozione e alla vendita del vino prodotto dalla cantina o in regione Veneto, può essere accompagnata dalla somministrazione, a carattere non prevalente, di prodotti di gastronomia fredda legati al territorio e non è soggetta alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività].[22]

[18] Comma modificato dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[19] Lettera modificata dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[20] Parola soppressa dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[21] Comma sostituito dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[22] Comma soppresso dall'articolo 1 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

CAPO IV Ittiturismo

ARTICOLO N.9

Requisiti per l'esercizio dell'attività e piano ittituristico aziendale

Art. 9

1. Possono svolgere l'attività ittituristica gli imprenditori ittici che:

a) utilizzano la propria abitazione o le proprie strutture aziendali in connessione con l'attività di pesca o acquacoltura;

[b) assicurano la prevalenza dell'attività di pesca o acquacoltura rispetto a quella ittituristica] [23];

c) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività ittituristica organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.

2. La sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano ittituristico aziendale [24].

3. La Giunta regionale, sentite le commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura istituite in attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante norme in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, denominate tavolo azzurro, definisce, in correlazione con il sistema informativo del settore primario di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, i contenuti obbligatori e le modalità e le procedure di presentazione del piano ittituristico aziendale alle province e i parametri medi di conversione delle produzioni ittiche aziendali ai fini della determinazione del limite massimo annuo di offerta di pasti e spuntini per le attività di somministrazione [25]

[4. Il carattere di prevalenza dell'attività ittica rispetto a quella ittituristica si realizza quando sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo di lavoro impiegato nell'attività ittica nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività ittituristica;

b) il quantitativo annuo della produzione pescata o raccolta è maggiore rispetto al quantitativo annuo impiegato per la somministrazione nell'attività ittituristica] [26].

[23] Lettera soppressa dall'articolo 7 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[24] Lettera modificata dall'articolo 7 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[25] Comma modificato dall'articolo 7 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[26] Comma soppresso dall'articolo 7 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.10

Attività di ittiturismo e limiti

Art. 10

1. L'attività di ittiturismo, così come definita dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 consiste nel:

a) dare ospitalità in alloggi presso l'abitazione o in apposite strutture aziendali a ciò adibite;

b) somministrare pasti, spuntini e bevande [27].

2. L'attività di ospitalità in camere o in unità abitative o in una loro combinazione e l'attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande anche presso manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni, con imbarco su navi aziendali nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12, sono svolte, per l'attività di ospitalità, nei limiti massimi e secondo le modalità previsti per le attività agrituristiche e, per le attività di somministrazione, per il numero massimo di posti a sedere previsto dall'autorizzazione igienico sanitaria dei locali e per il numero massimo annuo di pasti e spuntini individuato dal piano ittituristico di cui all'articolo 9, comma 3[28].

3. I prodotti ittici impiegati per l'attività di somministrazione di pasti e spuntini devono provenire in termini di quantitativo annuo per almeno il cinquanta per cento dalla propria impresa ittica e per la parte restante da prodotti di aziende ittiche del distretto nord Adriatico di cui al decreto ministeriale ittiturismo e pescaturismo singole o associate, salvo che il comparto sia interessato da stato di crisi dichiarato dalle autorità competenti [29].

[27] Lettera sostituita dall'articolo 8 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[28] Comma sostituito dall'articolo 8 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[29] Comma modificato dall'articolo 8 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

CAPO V

Pescaturismo

ARTICOLO N.11

Attività di pescaturismo e limiti

Art. 11

1. L'attività di pescaturismo, così come definita dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, è svolta a favore di persone imbarcate nella nave adibita alla pesca professionale diverse dall'equipaggio e deve intendersi come attività connessa [e non prevalente rispetto] [30]a quella di pesca professionale e consiste nella:

a) pesca mediante l'impiego dei sistemi consentiti dalle norme vigenti;

b) ristorazione effettuata a bordo, mediante l'impiego delle relative attrezzature e cucina, utilizzando i prodotti provenienti dalla propria attività

di pesca e acquacoltura , nel rispetto della vigente normativa sull'igiene degli alimenti. [31]

2. Possono esercitare l'attività di pescaturismo i pescatori di professione che hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività di pescaturismo, organizzato e gestito dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19.

3. L'attività di pesca nell'ambito dell'attività di pescaturismo nelle acque interne e marittime interne deve essere svolta esclusivamente con gli attrezzi consentiti e indicati nei regolamenti provinciali di cui all'articolo 25 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

4. L'attività di pescaturismo in mare è svolta secondo le modalità definite nell'autorizzazione rilasciata dalla capitaneria di porto del luogo di iscrizione della nave.

[30] Parole soppresse dall'articolo 9 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[31] Lettera modificata dall'articolo 9 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.12

Requisiti per l'attività di pescaturismo

Art. 12

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di pescaturismo, il pescatore di professione deve essere in possesso di:

a) accertamenti tecnici, verifica delle dotazioni di sicurezza e prova pratica di stabilità di ciascuna delle proprie navi per l'attività di pescaturismo in ore diurne o notturne rilasciati, per il tramite degli uffici dell'ispettorato di porto o della capitaneria di porto territorialmente competenti, da organismo tecnico riconosciuto ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 "Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

b) polizza assicurativa verso i terzi prevista dal Titolo decimo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle assicurazioni private" e successive modificazioni e integrazioni;

c) titoli previsti per la pesca professionale dal codice della navigazione e dal regolamento per la navigazione interna ovvero patente nautica da diporto, ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia" e successive modificazioni.[32]

2. Il pescatore di professione invia alla provincia competente, entro trenta giorni dal pagamento, la documentazione comprovante il versamento del

premio assicurativo, [comprensivo di ciascuno dei due anni successivi a quello di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività] [33].

3. La provincia comunica l'avvenuto ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività al competente ufficio presso il quale la nave è iscritta nell'apposito registro, ai sensi dell'articolo 146 del codice della navigazione e successive modificazioni e integrazioni e ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di abilitazione alla navigazione.

4. Nel caso di navigazione nelle acque delle lagune, è autorizzato l'imbarco di passeggeri in numero superiore a dodici e comunque entro i limiti e secondo quanto previsto dagli accertamenti di cui alla lettera a) del comma 1.

[32] Comma sostituito dall'articolo 10 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[33] Parole soppresse dall'articolo 10 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.12 bis

Turismo rurale e fattorie didattiche.

1. Sono considerate attività di turismo rurale, secondo i requisiti e le modalità definite dalla Giunta regionale:

a) le attività culturali, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo, ippoturismo e avioturismo, riferite all'ambiente rurale e degli ecosistemi acquatici e vallivi, svolte anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa;

b) l'allevamento di specie animali e la coltivazione di specie vegetali a fini amatoriali e di sviluppo del turismo naturalistico e rurale;

c) la realizzazione di iniziative di supporto alle attività di cicloturismo e di ippoturismo anche in connessione normativa previdenziale e settoriale di cui all'articolo 2, comma 5 e all'articolo 7, comma 2 della legge n. 96 del 2006[34].

[34] Articolo aggiunto dall' articolo 11 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

TITOLO II

Funzioni amministrative

CAPO I

Funzioni regionali e delle autonomie locali

ARTICOLO N.13

Funzioni della Regione

Art. 13

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) concorso, in conformità alla disciplina di cui alla legge regionale 25 novembre 2011, n. 26 "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea" all'elaborazione e attuazione delle politiche

comunitarie e statali di settore, in armonia con il Programma di sviluppo rurale di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e alla gestione delle relative risorse finanziarie;

b) coordinamento delle attività degli altri soggetti pubblici per le funzioni ai medesimi conferite e per il reciproco scambio delle informazioni funzionali al loro rispettivo esercizio [35];

c) promozione e valorizzazione, in Italia e all'estero, delle attività turistiche connesse al settore primario, nell'ambito degli strumenti previsti dalla legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 "Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione economica" e dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

d) definizione dei criteri di classificazione e del logo delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario.

[35] Lettera modificata dall'articolo 12 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.14

Funzioni delle province

Art. 14

1. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) sviluppo, valorizzazione e promozione delle attività turistiche connesse al settore primario in ambito locale;

b) coordinamento delle politiche di settore con le attività di promozione locale del turismo;

c) verifica e riconoscimento dei requisiti di connessione e prevalenza delle aziende agrituristiche di connessione per quelle e itturistiche, mediante esame e approvazione rispettivamente del piano agrituristico di connessione per quelle aziendale e del piano itturistico aziendale [36];

d) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" per l'esercizio dell'attività di pescaturismo;

e) classificazione delle aziende che svolgono attività turistiche connesse al settore primario;

f) esercizio dell'attività di controllo sul rispetto di requisiti, modalità e condizioni di esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario e applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie;

[g) tenuta e pubblicazione degli elenchi provinciali;] [37]

h) adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8 dell'articolo 30.

h bis) rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare al requisito della percentuale dei prodotti aziendali per cause di forza maggiore dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozi [38]e.

[36] Lettera modificata dall'articolo 13 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[37] Lettera soppressa dall'articolo 13 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[38] Lettera aggiunta dall'articolo 13 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.15

Funzioni dei comuni

Art. 15

1. I comuni esercitano le seguenti funzioni:

a) ricezione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, fatta eccezione per l'attività di pescaturismo [39]

[b) rilascio dell'autorizzazione temporanea a derogare dal requisito della percentuale dei prodotti aziendali nei casi di calamità atmosferiche, fitopatie e epizoozie di cui al comma 3 dell'articolo 8] [40].

[39] Lettera modificata dall'articolo 14 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[40] Lettera soppressa dall'articolo 14 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

TITOLO III

Disposizioni comuni

CAPO I

Disposizioni edilizie e igienico sanitarie

ARTICOLO N.16

Immobili destinati all'agriturismo

Art. 16

1. Sono utilizzabili per le attività agrituristiche e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda e non più necessari per le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento nonché per le attività connesse [41].

2. L'utilizzazione agriturbistica e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici e delle superfici censite come rurali.[42]

3. Al fine di consentire di migliorare l'offerta turistica, è consentita la realizzazione di piscine nelle aziende agrituristiche e nelle aziende ittituristiche ubicate in zona agricola, in deroga ai commi 2 e 3 dell'articolo

44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio".

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende agrituristiche ubicate in zona montana e alle aziende agrituristiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisoriale [43].

[41] Comma modificato dall'articolo 15 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[42] Comma modificato dall'articolo 15 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[43] Comma modificato dall'articolo 15 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.17

Immobili destinati all'ittiturismo

Art. 17

1. Sono utilizzabili per attività itturistiche e per le eventuali attività di cui all'articolo 12 bis i fabbricati e le strutture attrezzate nella disponibilità dell'azienda, ivi compresi i manufatti della tradizione locale, quali i casoni e i capanni [44].

2. Per gli interventi edilizi in funzione dell'attività itturistica in zona agricola, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ovvero, qualora tale attività venga svolta in zona diversa da quella agricola, si applica la normativa vigente in materia edilizia.

3. Gli interventi edilizi in funzione della attività itturistica in zona agricola di cui al comma 2 sono consentiti:

a) agli imprenditori ittici, in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

b) sulla base di un piano aziendale, di cui la Giunta regionale definisce i contenuti e la competenza per il suo esame e approvazione.

4. Gli interventi per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al comma 6 dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, sono effettuati, a esclusione delle aziende itturistiche la cui ricettività complessiva è pari o inferiore a dieci posti letto, nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui al decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n.

236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche", anche con opere provvisoriale.

[44] Comma modificato dall'articolo 16 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.18

Norme igienico-sanitarie comuni alle attività agrituristiche e ittituristiche

Art. 18

1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agriturbistica o ittiturbistica devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 può definire specifiche condizioni e modalità di attuazione: a) delle norme igienico-sanitarie relative a strutture e locali, con riferimento alle particolari caratteristiche degli edifici destinati alle attività agriturbistiche e ittiturbistiche, compresi i manufatti della tradizione locale, quali casoni e capanni, e alle limitate dimensioni delle relative attività svolte; b) della disciplina in materia di igiene degli alimenti, relativamente all'utilizzazione della cucina e dei locali polifunzionali di trattamento, manipolazione, trasformazione e conservazione, tenendo conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni agricole o ittiche interessate.

3. È comunque consentita la macellazione di pollame, lagomorfi e piccola selvaggina allevati in azienda in apposita sala di macellazione annessa all'azienda agricola o agriturbistica; è altresì consentito il sezionamento in apposito locale annesso all'azienda agricola o agriturbistica, registrato ai sensi del reg. (CE) n. 852/2004, delle carni di animali allevati in azienda e macellati presso stabilimenti riconosciuti ai sensi del reg. (CE) n. 853/2004, finalizzato alla somministrazione o alla vendita diretta. 4. Sono sempre consentiti gli interventi edilizi necessari per l'adeguamento alle norme igienico-sanitarie nonché per gli adeguamenti tecnologici per assicurare la conformità alle norme vigenti in materia.

5. Le piscine in dotazione alle aziende agriturbistiche o ittiturbistiche e gli eventuali centri benessere sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti; le piscine in dotazione alle aziende agriturbistiche o ittiturbistiche che svolgono attività di somministrazione sono accessibili ai soli clienti e per esse valgono le disposizioni relative alla categoria delle piscine a uso collettivo di cui all'Accordo tra Ministero della salute, regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 16 gennaio 2003, rep. Atti n. 1605, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 3 marzo 2003.

6. Gli eventuali centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche sono riservati ai soli ospiti che fruiscono dell'ospitalità in alloggio o in spazi aperti. Per tali centri valgono le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1990, n. 1 "Disciplina dell'attività di estetista" e successive modificazioni.

7. All'azienda agrituristica che opera nei limiti di cui al comma 5 dell'articolo 3 è consentito l'uso della cucina per gli ospiti laddove sia disponibile uno spazio comune adeguato per il consumo dei pasti. [45].

[45] Articolo sostituito dall'articolo 17 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

CAPO II

Classificazione e coordinamento informativo

ARTICOLO N.19

Classificazione e denominazione delle aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario

Art. 19

1. La Giunta regionale è autorizzata a dare attuazione ai criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale delle aziende agrituristiche determinati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.

2. La Giunta regionale provvede altresì a definire criteri di classificazione delle aziende ittituristiche e pescaturistiche nonché delle fattorie didattiche, anche in rapporto a quelli di cui al comma 1 [46].

3. Le denominazioni delle attività turistiche connesse al settore primario sono riservate alle attività in possesso dei titoli per l'avvio di esercizio, come definiti ai sensi della presente legge; le aziende che esercitano attività turistiche connesse al settore primario non possono utilizzare le denominazioni attribuite alle strutture ricettive turistiche di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 situate nello stesso territorio comunale [46].

[46] Comma modificato dall'articolo 18 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.20

Immagine coordinata regionale

Art. 20

1. Al fine di fornire al turista un'immagine coordinata dell'offerta turistica regionale, le aziende di cui alla presente legge sono tenute ad adottare il simbolo regionale identificativo del turismo veneto di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e il logo delle attività turistiche connesse al settore primario, recante la specificazione della tipologia di attività svolta, come definito dalla Giunta regionale che ne stabilisce le modalità d'uso.

ARTICOLO N.21

Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario

Art. 21

[1. Sono istituiti l'elenco regionale e gli elenchi provinciali delle attività turistiche connesse al settore primario a cui sono iscritte d'ufficio le aziende che hanno comunicato l'avvio di esercizio dell'attività.

2. La Giunta regionale definisce:

- a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'elenco regionale;
- b) i criteri minimi uniformi per la costituzione degli elenchi provinciali e la loro tenuta coordinata con l'elenco regionale;
- c) le forme di raccordo degli elenchi con il sistema informativo del settore primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e con il sistema informativo regionale turistico (SIRT) di cui all'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33] [47].

[47] Articolo abrogato dall'articolo 19 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.22

Elenchi delle attività turistiche connesse al settore primario

Art. 21

1. Sono istituiti l'elenco regionale e gli elenchi provinciali delle attività turistiche connesse al settore primario a cui sono iscritte d'ufficio le aziende che hanno comunicato l'avvio di esercizio dell'attività.

2. La Giunta regionale definisce:

- a) i criteri e le modalità per la costituzione e la tenuta dell'elenco regionale;
- b) i criteri minimi uniformi per la costituzione degli elenchi provinciali e la loro tenuta coordinata con l'elenco regionale;
- c) le forme di raccordo degli elenchi con il sistema informativo del settore primario (SISP) di cui all'articolo 11 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e con il sistema informativo regionale turistico (SIRT) di cui all'articolo 18 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.

CAPO III

Regime autorizzativo, di vigilanza e sanzionatorio

ARTICOLO N.23

Riconoscimento provinciale

Art. 23

1. La provincia provvede alla verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario, individuando le attività che possono essere svolte nonché i relativi limiti di esercizio.

2. Le attività turistiche connesse al settore primario devono essere attivate entro due anni dal riconoscimento provinciale, fatte salve eventuali cause di forza maggiore riconosciute dalle vigenti normative, pena la decadenza del riconoscimento stesso.

ARTICOLO N.24

Esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario

Art. 24

1. L'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario è subordinato a segnalazione certificata di inizio attività da trasmettere:

- a) al comune nel cui territorio è ubicata la sede operativa, nel caso di attività turistiche connesse al settore primario, ad eccezione delle attività di pescaturismo [48];
- b) alla provincia ove il pescatore di professione svolge in via prevalente l'attività di pescaturismo.

2. La provincia e il comune adottano le norme sul procedimento amministrativo concernenti rispettivamente le domande di riconoscimento e le segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio di attività turistiche connesse al settore primario nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. La provincia o il comune, secondo le rispettive competenze, indicano su richiesta la conferenza di servizi preliminare sul progetto di attività turistiche connesse al settore primario; alla conferenza di servizi preliminare e ai suoi lavori si applica la disciplina di cui all'articolo 14 bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La segnalazione certificata di inizio attività specifica le tipologie di attività che si intendono svolgere nonché i limiti e le modalità di esercizio, dichiarando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", la conformità al piano aziendale come presentato alla provincia e il possesso dei requisiti richiesti [49].

[48] Lettera sostituita dall'articolo 20 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[49] Comma modificato dall'articolo 20 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.25

Obblighi degli operatori

Art. 25

1. Chiunque esercita le attività turistiche connesse al settore primario è tenuto a [50]:

[a) comunicare, entro il 1° ottobre di ogni anno, alla provincia i prezzi massimi concernenti le attività di ospitalità che si intendono applicare con validità per l'anno solare successivo qualora siano modificati rispetto all'anno precedente, unitamente ai periodi di apertura dell'azienda agrituristica o itturistica o di esercizio dell'attività di pescaturismo] [51];

b) esporre al pubblico la segnalazione certificata di inizio attività, il simbolo regionale identificativo del turismo veneto e il logo dell'attività;

c) comunicare all'ente cui è stata presentata la SCIA l'eventuale sospensione temporanea dell'attività, precisando i motivi e la durata ed, entro trenta giorni, la cessazione dell'attività [52];

d) comunicare alla provincia gli arrivi e le presenze degli ospiti alloggiati ai fini delle rilevazioni statistiche previste dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul sistema statistico regionale";

f) nel caso di attività di somministrazione di pasti, spuntini e bevande, esporre al pubblico e nel menù l'elenco delle pietanze, delle bevande e degli altri prodotti serviti, indicando i relativi prezzi e la provenienza dei prodotti, secondo le categorie di cui al comma 3 dell'articolo 8;

g) nel caso di attività di alloggio, esporre il cartellino contenente il prezzo massimo del pernottamento e dei servizi a esso collegati;

h) richiedere alla provincia l'eventuale autorizzazione temporanea di cui alla lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 14 [53].

[i) comunicare preventivamente alla provincia il superamento del limite dei posti a sedere previsto alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 8] [54].

[50] Alinea modificato dall'articolo 21 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[51] Lettera soppressa dall'articolo 21 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[52] Lettera modificata dall'articolo 21 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[53] Lettera sostituita dall'articolo 21 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

[54] Lettera soppressa dall'articolo 21 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.26

Attività di controllo ed esercizio del potere sostitutivo

Art. 26

[1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni e modalità per l'esercizio dell'attività, la provincia è tenuta a svolgere controlli a campione nel limite minimo del venti per cento delle attività turistiche connesse al settore primario iscritte nei relativi elenchi per ciascun anno, secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del

rischio e a trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sui risultati di tale attività] [55].

2. Quando è accertata una persistente inerzia o inadempimento nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo di cui alla presente legge, la Giunta regionale, previa comunicazione alla Conferenza Regione-Autonomie locali, diffida gli enti locali a provvedere entro un congruo termine.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e, nei casi più gravi, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, avvia il procedimento legislativo di revoca delle funzioni e compiti attribuiti.

[55] Comma soppresso dall'articolo 22 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.27

Perdita dei requisiti e divieto di esercizio dell'attività

Art. 27

1. La perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività turistiche connesse al settore primario comporta la revoca del riconoscimento e l'immediata chiusura dell'attività [56]

2. Non possono esercitare attività turistiche connesse al settore primario coloro che versano, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, nelle condizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

[56] Comma modificato dall'articolo 23 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.28

Sanzioni amministrative

Art. 28

1. Chiunque eserciti le attività turistiche connesse al settore primario in assenza di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività o in regime di sospensione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro settemila oltre all'immediata chiusura dell'attività.

2. I titolari di aziende agrituristiche o itturistiche sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro cinquemila qualora impieghino soggetti esterni all'impresa per attività e servizi afferenti l'ospitalità e la somministrazione.

3. I titolari di aziende agrituristiche o itturistiche che in sede di controllo risultino superare il numero massimo di posti letto, di persone ospitabili in spazi aperti ovvero risultino superare il numero massimo annuo di pasti, spuntini e di bevande individuati dal piano agrituristico o itturistico aziendale e oggetto di SCIA, sono soggetti a una sanzione amministrativa secondo i seguenti scaglioni:

- a) fino a dieci unità, euro cinquanta per ogni unità di superamento;
- b) da undici a venti unità, euro cento per ogni unità di superamento oltre le dieci unità;
- c) oltre venti unità, euro duecentocinquanta per ogni unità di superamento oltre le venti unità.

4. I titolari di aziende agrituristiche o ittituristiche e i titolari di cantine vinicole, oleifici o birrifici sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquemila qualora non rispettino le percentuali di provenienza dei prodotti, secondo quanto stabilito dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 5, dall'articolo 8 e dall'articolo 10 ovvero non rispettino le norme per l'esercizio della attività di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 12 bis.

5. È applicata la sanzione amministrativa da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento nei casi:

- a) di utilizzo delle piscine e dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 18;
- b) di apertura o utilizzo dei centri benessere in dotazione alle aziende agrituristiche o ittituristiche non conforme a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 18;
- c) di utilizzo di denominazioni o classificazioni, simbolo regionale identificativo del turismo veneto o logo delle attività turistiche connesse al settore primario non conformi rispettivamente ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 20;
- d) di non adempimento a uno degli obblighi previsti dall'articolo 25;
- e) di superamento del periodo massimo di sospensione temporanea dell'attività agrituristica di cui al comma 3 dell'articolo 5;
- f) di mancato rispetto delle indicazioni e dei prezzi di cui alla lettera f) e alla lettera g), comma 1, ristorazione non venga rispettata la previsione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11.

7. L'esercizio delle attività di turismo rurale è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale.

8. L'esercizio dell'attività di fattoria didattica è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro centocinquanta a euro millecinquecento qualora svolto in difformità dai requisiti e modalità definiti dalla Giunta regionale in materia di comunicazione, didattica, aggiornamento e sicurezza dei visitatori.

9. Qualora una delle violazioni di cui ai commi 2, 4, 5, 7 e 8 è reiterata:

- a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo massimo e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, la provincia applica le sanzioni amministrative pecuniarie nell'importo massimo e dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

10. Qualora una delle violazioni di cui al comma 3 è reiterata:

a) nei dodici mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, l'immediata sospensione dell'attività dell'azienda per un periodo di sei mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione;

b) per la seconda volta nei ventiquattro mesi successivi alla prima infrazione, le relative sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate nell'importo doppio e la provincia dispone, quale sanzione accessoria, la chiusura dell'attività dell'azienda per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla notifica della relativa violazione.

11. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

12. Le sanzioni di cui al presente articolo, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", sono comminate e introitate dalla provincia competente per territorio che impiega le relative somme per lo svolgimento di attività di promozione, formazione e informazione in materia di attività turistiche connesse al settore primario [57].

[57] Articolo sostituito dall'articolo 24 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

TITOLO IV

Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

Disposizioni finali, transitorie e di abrogazione

ARTICOLO N.29

Esclusione dell'applicazione della disciplina in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 29

1. Alle attività turistiche connesse al settore primario disciplinate dalla presente legge non si applica la disciplina di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", fatte salve le disposizioni in materia di [58]:

a) assaggio gratuito di prodotti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3;

b) limitazione alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di cui all'articolo 6, informazione e promozione della

consapevolezza dei rischi conseguenti all'abuso di bevande alcoliche di cui all'articolo 7 e le sanzioni di cui all'articolo 32.

[58] Alinea modificato dall'articolo 25 della L.R. n. 35 del 24 dicembre 2013.

ARTICOLO N.30

Norme transitorie

Art. 30

1. I soggetti già iscritti all'elenco degli operatori agrituristici di cui all'articolo 9, della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio negli elenchi provinciale e regionale e possono continuare a svolgere l'attività secondo le modalità e nei limiti oggetto dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata ai sensi della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, i soggetti di cui al comma 1 adeguano la propria attività e le relative strutture e dotazioni alle disposizioni della presente legge.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità e le procedure per il trasferimento tra Regione e province delle informazioni anagrafiche, strutturali e di ordinamento colturale relative alle aziende agrituristiche di cui al comma 1.

4. Ai procedimenti amministrativi pendenti presso le province e presso i comuni alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 9.

5. Gli imprenditori ittici che già esercitano attività di ittiturismo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti d'ufficio agli elenchi provinciale e regionale e sono tenuti a:

a) attenersi ai limiti di esercizio dell'attività di ittiturismo come previsti all'articolo 10;

b) presentare il piano ittituristico aziendale alla provincia entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento deliberativo della Giunta regionale di cui al comma 3 dell'articolo 9, con il quale si definiscono i contenuti obbligatori dei piani aziendali;

c) conformarsi alle norme igienico sanitarie di cui all'articolo 18 entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, previo rilascio dei titoli abilitativi all'intervento.

6. La provincia dispone la chiusura delle attività ittituristiche in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di decorrenza dei termini definiti alle lettere b) e c) del comma 5, nonché nel caso di non riconoscimento del piano ittituristico aziendale.

7. Restano confermate e conservano validità per tre anni dalla data del loro rilascio o ultimo rinnovo, le autorizzazioni per l'attività di pescaturismo già rilasciate o rinnovate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

8. Gli imprenditori ittici e i pescatori di professione che all'entrata in vigore della presente legge già esercitano rispettivamente l'attività di ittiturismo o pescaturismo sono tenuti a iscriversi e superare il primo corso di formazione professionale di cui rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 11; la mancata iscrizione, salvo cause di forza maggiore accertate dalla Giunta regionale o il non superamento del corso di formazione comportano il provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'attività.

9. La commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

ARTICOLO N.31

Norme di abrogazione

Art. 31

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono o restano abrogati:

a) la legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica", come modificata da:

1) articolo 65 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3;

2) articolo 33 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5;

3) articolo 5 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15;

4) articolo 26 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 24;

b) il regolamento regionale 12 settembre 1997, n. 2 "Regolamento di attuazione della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 "Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività agrituristica" ";

c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 124, l'articolo 126, l'articolo 127, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 20 e dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, le parole "e delle attività pescaturismo" della rubrica dell'articolo 128, le parole "e di pescaturismo" del comma 1 dell'articolo 128 e le parole "e pescaturismo" della rubrica della sezione II del capo II del titolo III, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33;

d) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.